

MASSIMO MECCARELLI
MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.)

Spatial and Temporal Dimensions for Legal History

Research Experiences and Itineraries



Global Perspectives on Legal History

A Max Planck Institute for European Legal History
Open Access Publication

<http://global.rg.mpg.de>

Series Editors: Thomas Duve, Stefan Vogenauer

Volume 6

Global Perspectives on Legal History is a book series edited and published by the Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, Germany.

As its title suggests, the series is designed to advance the scholarly research of legal historians worldwide who seek to transcend the established boundaries of national legal scholarship that typically sets the focus on a single, dominant modus of normativity and law. The series aims to privilege studies dedicated to reconstructing the historical evolution of normativity from a global perspective.

It includes monographs, editions of sources, and collaborative works. All titles in the series are available both as premium print-on-demand and in the open-access format.

MASSIMO MECCARELLI
MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.)

Spatial and Temporal Dimensions for Legal History

Research Experiences and Itineraries



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY
2016

ISBN 978-3-944773-05-6
eISBN 978-3-944773-15-5
ISSN 2196-9752

First published in 2016

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin
<http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;
detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Robert Delaunay, Rythme, Joie de vivre, 1930
Centre Pompidou – Musée national d'art moderne, Paris
© bpk Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Meccarelli, Massimo, Solla Sastre, María Julia (eds.) (2016), Spatial and Temporal Dimensions
for Legal History. Research Experiences and Itineraries, Global Perspectives on Legal History,
Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main,
<http://dx.doi.org/10.12946/gplh6>

Contents

Introduction

- 3 | Massimo Meccarelli, María Julia Solla Sastre
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History:
An Introduction

Experiences

- 27 | Pietro Costa
A ‘Spatial Turn’ for Legal History? A Tentative Assessment
- 63 | Javier Barrientos Grandon
Sobre el “Espacio” y el “Tiempo” y el “Estado de las Personas”:
Una mirada desde la Historia del Derecho
- 101 | Alejandro Agüero
Local Law and Localization of Law. Hispanic Legal Tradition
and Colonial Culture (16th–18th Centuries)
- 131 | Marta Lorente Sariñena
Uti possidetis, *ita domini eritis*. International Law and the
Historiography of the Territory

Itineraries

- 175 | Paolo Cappellini
Carl Schmitt revisited. Ripensare il Concetto di ‘Grande Spazio’
(*Großraum*) in un Contesto Globale

195		Laura Beck Varela
		The Diffusion of Law Books in Early Modern Europe: A Methodological Approach
241		Floriana Colao
		Per una Storia del Processo Penale «all’Italiana». «Astratte Modellistiche» e «Abitudini Profondamente Radicate»
279		Giacomo Pace Gravina
		Beyond the Lighthouse. Sicily and the ‘Sicilies’: Institutional Readings of a Borderland
289		Contributors

Per una Storia del Processo Penale «all’Italiana». «Astratte Modellistiche» e «Abitudini Profondamente Radicate»

1. Premessa. I modelli e l’Italia

«Le abitudini giudiziarie cadono fuori del tempo politico».¹ L’indicazione di Franco Cordero ci è parsa riflettere una caratteristica peculiare del processo penale italiano: una sorta di assenza di dimensione storica nel suo essere eterno «grande malato»,² anche nel momento in cui, di recente, si è ragionato sul fecondo incontro tra storici e processualpenalisti.³ Ad esempio il tema dell’eccessiva durata dei procedimenti si è rivelato terreno d’elezione di una polemica senza dimensione storica nella storia europea moderna e contemporanea;⁴ così come, nel tempo, è stata costante la ricerca di modelli oltre il luogo teatro della giustizia italiana, modelli – tra tutti quello accusatorio – destinati ad avere senso come strumento di legittimazione di ideologie e tecniche elaborate localmente, dal legislatore nazionale, in un originale «Italian style».⁵

Tra Otto e Novecento sono stati i giuristi gli artefici della codificazione penalprocessuale, fin dal momento in cui Francesco Carrara evocava il «progredire della dottrina» per cambiare il codice del 1865, «indegno di un

1 CORDERO (1997b) 233.

2 Per indicazioni sulle diagnosi e cure che dal secondo dopoguerra i giuristi proposero per il processo grande malato, e sul guardasigilli De Pietro, che nel 1955 varò un’ampia riforma del codice di procedura del 1930, con l’asserire «dalla malattia alla guarigione c’è la convalescenza» sia consentito di rinviare a COLAO (2013b) 84 ss.

3 Cfr. tra gli altri GARLATI (2010a) 1 ss.; CAPPELLINI (2011) 3 ss.; ORLANDI (2012a) 79 ss.; SEMINARA (2012) 85 ss.

4 Cfr. ora CAVINA (2012a) 7 ss.

5 PISANI (1998). Sulla costruzione di una identità nazionale anche penale, da Beccaria all’Unità cfr. ora PIFFERI (2013a) 275 ss.

popolo che dicesi libero».⁶ Sono stati diversi i contesti: l'Italia liberale era teatro di un grande confronto, dottrinale e parlamentare, sui contenuti di un processo adeguato all'ordine liberale, con aperture ad un idealizzato modello anglosassone, nella «attesa» durata fino al 1913.⁷ Tra progetti e leggi delega ispirati all'accusatorio, sia pure «all'italiana» – come avrebbe ammesso Gian Domenico Pisapia, incaricato dal 1974 della redazione del codice varato nel 1988,⁸ l'attesa si sarebbe ripetuta nell'Italia repubblicana. Era stata più semplice l'esperienza del codificatore Vincenzo Manzini, a suo dire artefice di un codice dalla continuità tecnica e discontinuità ideologica, «per la prima volta formato senza il consueto concorso di commissioni».⁹

Il «possente (benché discusso) paradigma legal-positivistico»,¹⁰ il diritto considerato *sub specie legis*, e dunque lo studio della codificazione penale e penalprocessuale, non può appagare la storia del processo, fatta di regole e di dottrine, ma anche di giurisprudenza, di politiche per disciplinare la penalià, di ideologie per legittimare il potere pubblico. Non a torto due recenti dense sintesi per l'*Appendice Ottava* dell'*Enciclopedia italiana*, dedicata al *Diritto*, sia per l'Ottocento che per il secolo breve sono state intitolate alla «giustizia penale».¹¹ Nelle storie e nelle cronache del rito penale molto hanno contato quelle di chi guidava la «macchina»;¹² le vicende della giustizia sono state indissolubilmente legate a quelle dell'ordine giudiziario. Se nell'Italia unita quel «potere» nasceva «debole»,¹³ proprio grazie al processo penale acquistava visibilità e si guadagnava uno spazio *costituzionale*, decisivo

6 CARRARA (1878) 17. Su Carrara anche per indicazioni cfr. ora ORLANDI (2006) 293 ss.; LACCHÈ (2007a) 662 ss.; DE FRANCESCO (2012) 357 ss.; sia consentito di rinviare anche a COLAO (2013a) 463 ss.

7 MILETTI (2003).

8 PISAPIA (1989a) 77 ss. Analogamente GREVI (1997) 255 ss.; PISANI (2009) 139 ss.

9 MANZINI (1956) I, 107. Sul «codex unius authoris» cfr. MILETTI (2010) 63 ss.; SBRICCOLI (2009b) 1001 ss.

10 LACCHÈ/MECCARELLI (2012a) 7.

11 Per un'analisi della giustizia penale dall'Unità al codice del 1913, epilogo di «retoriche dello scontento e garanzie tradite» cfr. MILETTI (2012) 467 ss.; sulla periodizzazione del secolo breve in età giolittiana, regime fascista, età repubblicana, prospettive aperte nell'ultimo scorcio di fine 900 cfr. ORLANDI (2012b) 675 ss.

12 COSTA (2012) 38. Sulle dense considerazioni di Pietro Costa su una storia «assai complicata, come pluriverso ed il suo orizzonte metastorografico», indicazioni bibliografiche anche dei lavori in corso, in Italia e fuori cf. COSTA (2012) 23 ss., 37 ss.

13 «La magistratura entrò nella storia d'Italia unita come potere debole»; cfr. ALESSI (2001) 165.

nella società tra Ottocento e Novecento, ed anche oltre, con la giurisdizione come attuazione della legalità, nel crinale conflittuale tra magistratura e potere politico.¹⁴ La storia processuale nazionale è stata poi segnata dal rapporto tra processo penale e opinione pubblica, valore e criticità dalla dimensione politica. Su questo terreno la giuria, sia pure dominata dal presidente delle Assise, anche nel collasso della separazione fatto-diritto,¹⁵ nel tempo ha perso la centralità ed il senso *liberale*, peraltro debole e irriducibile al più consolidato modello teorico inglese,¹⁶ a favore della scelta, avviata dal fascismo, e confermata dall'Italia repubblicana, per il «predominio degli uomini in toga nella gestione del potere giurisdizionale».¹⁷

A segnare il destino dei modelli radicati fuori dello stivale, tra tutti l'accusatorio «puro», mitizzato in una dimensione fuori del tempo, sono parsi la «scoperta della verità» ed il suo «monopolio pubblico»,¹⁸ banco di prova della polarità tra garanzie individuali, cardine teorico dell'ordine liberale, e l'inossidabile cifra *pubblica* del processo penale anche italiano. Più che nella dimensione soggettiva le «guarentigie» erano declinate dallo stesso Carrara come «tutela giuridica dei cittadini»,¹⁹ assorbite nello *ius puniendi* della codificazione del fascismo,²⁰ spesso disattese anche nell'Italia repubblicana.²¹ E dunque, nell'impensabilità di idealtipi *puri*,²² la storia del processo penale in Italia è parsa ridimensionare la rappresentazione di un inquisitorio o misto – il codice del 1930 – adatto ai regimi autoritari, e di un accusatorio iscritto nella democrazia, nodo della giustizia politica negli Stati democratici, già colto da Otto Kirchheimer.²³ Sono insomma i concreti orizzonti della

14 Di recente, anche per indicazioni, cfr. ora MENICONI (2012).

15 MECCARELLI (2008) 166 ss.

16 LACCHÈ (2008) 77 ss.; CIANFEROTTI (2008) 15 ss.

17 AMODIO (1979a) 3.

18 Così GARAPON (2007) 161. Sul punto, anche per un raffronto con l'esperienza americana, disinteressata al paradigma della verità, cfr. tra gli altri FOUCAULT (1994), particolarmente 28 ss.; FERRUA (1993) 212; RESTA (2004) 369 ss.; TARUFFO (2009); INCAMPO/GAROFOLI (2012).

19 CARRARA (1878) 17 ss.

20 Cfr. la efficace sintesi di NEPPI MODONA (2007) 364 ss.

21 ORLANDI (2011) 74 ss.

22 Una riflessione sui «topoi storiografici» su accusatorio e inquisitorio in CAPPELLINI (2010) 25; DEZZA (2011) 101 ss.; ALESSI (2011) 349.

23 O. Kirchheimer affermava che l'azzeramento delle garanzie per il nemico politico non era propria dei soli regimi totalitari, ma si ripeteva nella democrazia americana; cfr. *Political Justice* (1961), e *Politik und Verfassung* (1964), ora in KIRCHHEIMER (2002) 7.

storia a insegnare la storia del processo: se a metà anni Settanta Amodio indicava la scelta impervia di un rito senza istruttoria per andar oltre il «garantismo inquisitorio»,²⁴ nel 2009 Vassalli riconosceva a quella sorta di ossimoro l'attitudine ad aver «retto il processo penale per più di trenta anni, dal 1955 al 1988».²⁵

2. Il processo nell'Italia liberale

Negli anni Settanta dell'Ottocento Luigi Lucchini si guadagnava un primato tra i processualpenalisti liberali pubblicando una densa monografia, intesa a rivendicare fin entro la istruttoria, dalla cifra inquisitoria, la *Pubblicità, oralità e contraddittorio*, cardini dell'accusatorio, riconosciuti dallo Statuto.²⁶ Con quella scelta sarebbe entrato in crisi il modello misto; lo stesso Carrara metteva in guardia dall'inseguire astratte modellistiche, e raccomandava ai «nostri legislatori» di non nutrire troppa fiducia nel «processo orale», e di non spogliare delle garanzie quello «scritto», dal momento che il dibattito difficilmente ribaltava i risultati di un «iniquo procedimento». Il giurista toscano asseriva che un modello accusatorio puro avrebbe potuto funzionare solo sotto un «reggimento politico estremamente libero». Era consapevole dei limiti dell'ordine liberale, iscritti nella polarità tra presunzione d'innocenza e tutela della società, e che trovava un terreno d'elezione nel carcere preventivo, in ultima analisi giustificato per la difesa della società dallo stesso Carrara, pur appassionato critico della «immoralità».²⁷ Più in generale dalle pagine di Enrico Pessina²⁸ all'ampia monografia di Silvestro Graziano, pubblicata alle soglie del codice del 1913,²⁹ anche alla luce della comparazione l'istruttoria appariva la parte più infelice del codice del 1865, per comprimere i diritti dell'imputato. D'altro canto la soluzione non era

24 Ricorda di aver adottato la felice formula su «Democrazia e diritto» a metà anni Settanta AMODIO (2003a) 116.

25 Sul «garantismo inquisitorio che ci ha retto per più di trenta anni, dal 1955 al 1988» cfr. i rilievi mossi ad Amodio da VASSALLI (2010) 16.

26 LUCCHINI (1873). Su Lucchini cfr. SBRICCOLI (2009a) 105 ss.; LATINI (2012) 362 ss.; MILETTI (2013a) 1207 ss.

27 CARRARA (2005) 33. Su Carrara di fronte all'accusatorio puro e al carcere preventivo cfr. LACCHÈ (2007b) 108.

28 PESSINA (1904). Su Pessina cfr. MILETTI (2013b) 1554 ss.

29 GRAZIANO (1912).

cercata nel superamento dello schema codicistico anche italiano, mutuato dall'*ordonnance d'instruction criminelle*, ma nell'ampliare lo spazio della difesa, con una «mezza pubblicità e mezza oralità e guasti ad esse connessi nella struttura bifasica del processo misto». ³⁰

L'irrompere del positivismo criminologico nella scena culturale innovava il discorso sulla procedura nazionale, cui si affidava al processo un senso diverso da quello della «giustizia dei galantuomini». ³¹ Già con *L'uomo delinquente* di Lombroso ³² si radicava la lezione positivista tesa a spostare il rito fuori dagli schemi dell'individualismo liberale, che fino ad allora aveva modellato il processo nel segno dell'accertamento giudiziale delle responsabilità, espressa secondo parametri astratti e normativi. Con i Garofalo ed i Ferri si imponeva un diverso orizzonte, la totale sostituzione della prevenzione alla retribuzione, della pericolosità alla responsabilità, col giudizio tappa di un procedimento di valutazione della futura attitudine dell'imputato a nuocere. ³³ L'accento posto sulla difesa sociale costringeva, tra l'altro, a ripensare il ruolo della giuria, dal carrariano «giurì complemento necessario della libertà» ³⁴ ad arma spuntata contro la criminalità ed artefice di errori giudiziari. ³⁵

Il Novecento si apriva con le critiche dei processi «indiziari ed infiniti», ³⁶ dei fallimenti delle istruttorie, dei dibattimenti «ratifica del processo scritto», criticità chiare allo stesso guardasigilli Finocchiaro Aprile, impegnato nella codificazione da tempo *in fieri*. ³⁷ L'ordine giudiziario, investito dalla democratizzazione e mediatizzazione, iscritte nell'incipiente società di massa, esprimeva una forte vocazione moralizzatrice e disciplinatrice della giustizia. Per Mortara – tra i protagonisti anche del discorso sul processo penale – lo «Stato democratico» implicava una «relazione tra nazione delegante e i

30 Cfr. FERRAJOLI (1989) 636.

31 LACCHÈ (1990).

32 LOMBRoso (1876). Su Lombroso cfr. ofa MARCHETTI (2009) 1050 ss. e (2012) 69 ss.

33 GAROFALO (1892) 199 e (1881); FERRI (1883) 7 ss. Sull'apporto dei maestri della Scuola positiva al dibattito sul processo penale cfr. MILETTI (2003) 315 ss.; STRONATI (2012a) 97 ss. e (2012b) 371 ss.; PIFFERI (2013b) particolarmente 254 ss.

34 CARRARA (1883) 356. Sul tema cfr. DA PASSANO (1989) 257 ss.; LACCHÈ (2008) 77 ss.

35 Indicazioni in STORTI (1998) 361 ss.

36 MARMO (2003) 113 ss.; LACCHÈ (2006) 459 ss.

37 STORTI (2008) 138.

poteri ad essa delegati»,³⁸ nell'intreccio tra «coscienza del paese e potestà di condannare».³⁹

Al termine di un itinerario sofferto, condizionato dalle contrapposizioni di scuola, il livello *liberale* del codice del 1913 si risolveva nel «ridurre il segreto a più angusti confini», aprendo l'istruttoria al controllo giurisdizionale ed all'intervento del difensore negli esperimenti giudiziali, perizie, perquisizioni domiciliari, ricognizioni. A differenza del pubblico ministero – col Procuratore generale «centri motori del movimento giudiziario»⁴⁰ – il patrono era escluso dall'interrogatorio e dalle deposizioni testimoniali, col relegare lo spazio della difesa tecnica a «istruzione compiuta».⁴¹ Esulava dall'orizzonte codicistico che la prova dovesse formarsi nel contraddittorio; a proposito delle questioni ai giurati poste dal presidente, la *Relazione* al Progetto asseriva infatti che «è nelle prove, e non nel dibattimento, che il giudizio deve trovare il suo fondamento».⁴²

La codificazione non spegneva i contrasti sul senso del processo: Lucchini lamentava la «equivoca supremazia del PM» nell'istruzione sommaria e l'«ermafroditismo del giudice istruttore»⁴³; inaugurando l'anno giudiziario 1914 come procuratore generale in Cassazione, Mortara lamentava «la mitezza sistematica delle repressioni».⁴⁴ La mediazione tra ordine e libertà, tra presunzione di non colpevolezza ed esigenze processuali di verità, si traduceva nell'introdurre, per la prima volta in Italia, l'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini, da sei mesi ad un anno per i delitti più gravi, tempi ben più brevi che in futuro. In questo senso nel 1966 Bettiol lodava nel codice Finocchiaro Aprile «una delle più marcate e tipiche espressioni dell'ideologia politica liberale nel campo della legislazione».⁴⁵ In quell'anno Cordero pubblicava *Ideologie del processo penale*; a confronto col modello inteso ad «escludere dal processo ogni prova ottenuta fuori del controllo

38 MORTARA (1992) 188 ss. Per indicazioni su Mortara, anche con riferimento al processo penale cfr. MECCARELLI (2008) 178 ss. e (2012) 459 ss.; PICARDI (2013) 1383 ss.

39 VACCA (1912) 529.

40 LOMBARDI (1914) 323.

41 Artt. 195–198. Sulla pubblicità istruttoria cfr. MILETTI (2007) 901 ss. e (2008) 227 ss.

42 GISMONDI (1914) 217.

43 LUCCHINI (1913) 681 ss. Sull'art. 277 cfr. STORTI (2011a) 592. Sul «difetto d'origine» dell'istruzione sommaria, introdotta dal codice del 1913 cfr. CORDERO (1997a).

44 MORTARA (1914) 1857 ss.

45 BETTIOL (1966) 173.

delle parti» – un «accusatorio», in cui «la caccia vale più della preda e cioè il modo in cui si agisce conta più del risultato»⁴⁶ – il codice del 1913, pur meno «oppressivo» di quello del 1930, «moderatamente liberale», dalle «pallide garanzie», pareva «disinnescare ogni autentica valenza accusatoria».⁴⁷

3. Il processo al tempo del fascismo

A differenza che nell'Italia liberale e repubblicana il codice di procedura penale del 1930 era contestuale al codice penale ed all'ordinamento penitenziario, col processo in un ruolo di cerniera, «strumento di attuazione dei comandi del codice penale».⁴⁸ La torsione autoritaria del codice precedente, definito dallo stesso Manzini «opera pregevole, che preparò la codificazione vigente»,⁴⁹ era realizzata soprattutto col dare vigore al protagonista del processo, l'organo dell'accusa. Lo spunto accusatorio proposto da Rocco nel discorso del 1925 al Senato – «si restituisca al pm intera la sua qualità di parte» – era inteso a ribaltare l'impostazione del codice Finocchiaro Aprile, che aveva escluso il pm dal novero delle parti, in quanto strumento di una sentenza «giusta», non solo di «condanna».⁵⁰ Nel Progetto definitivo, anche in risposta ai rilievi della dottrina, il guardasigilli specificava di aver spiegato che attribuire al pm il carattere di parte non significava negarne il carattere di «organo pubblico» e bollava la questione come «accademica». Nel codice al pm sarebbe rimasta la facoltà di produrre anche prove a discarico dell'accusato in quanto «parte sui generis, che agisce nell'interesse dello Stato, per un fine di diritto pubblico, senza una situazione di uguaglianza di fronte all'imputato».⁵¹

Nella giustizia che il totalitarismo italiano disegnava con la codificazione processulpenale si irrobustiva dunque il carattere originario del pm «figlio della politica», col controllo del governo sulle procure, destinato ad aumen-

46 CORDERO (1997c) 205–206. Osserva che «chi lesse quella frase anche una sola volta, non può averla dimenticata» NOBILI (2009) 285.

47 CORDERO (1997d) 247 e (1986) 94–95. Di recente per due diversi giudizi sul codice del 1913, sotto il profilo politico, cfr. CAPRIOLI (2011) 501 ss.; NATALE (2013).

48 Discorso (1931) 18. Su Longhi cfr. MILETTI (2013c) 1195 ss.

49 MANZINI (1931a) 66.

50 ROCCO (1925) 39 ss. Sul dibattito in seno alla dottrina cfr. MILETTI (2008) 247 ss.

51 ROCCO (1930) 22.

tare con la riforma Grandi dell'ordine giudiziario, che avrebbe eliminato il controllo giurisdizionale sull'archiviazione ed assegnato al pm il «dominio dell'azione penale». ⁵² L'accusato era pensato come indiziato di reità, destinato a trascorrere in carcere tutti i gradi del processo, malgrado esso potesse chiudersi con una sentenza di assoluzione. La prova era raccolta nell'iper-trofica istruttoria: la preliminare, affidata alla polizia, la sommaria al pm, la formale al giudice istruttore, con la difesa tecnica ammessa dopo la *publicatio processus*. ⁵³

La «continuità di carattere e discontinuità ideologica della codificazione» – di cui ha scritto Sbriccoli ⁵⁴ – ci sembra una chiave di lettura convincente per non cogliere del lavoro di Manzini solo un ovvio, seppur vistoso, arretramento dei diritti individuali. Pare inoltre fuorviante considerare la tenuta delle garanzie procedurali entro un regime che andava sottraendo alla giurisdizione tutta la sfera del dissenso politico, per affidare una sorta di repressione preventiva all'Ovra, al Tribunale speciale, a quello della razza. ⁵⁵ Così come rispetto all'età liberale anche grazie alle Circolari cresceva inevitabilmente il controllo dell'esecutivo sul magistrato, nell'aula e fuori, fino al passaggio «dalla separazione dei poteri alla divisione di funzioni». ⁵⁶

Sul piano delle ideologie, destinate a farsi mentalità, il regime costruiva un processo «a immagine del fascismo, testimonianza e metro delle condizioni in cui costringeva la società italiana», ⁵⁷ offrendo veste giuridica al principio della politicità integrale dell'esperienza individuale e collettiva. Il legame con l'opinione pubblica era ripensato da Rocco nei termini della «sentenza, espressione dei sentimenti che il delitto ha suscitato nell'anima popolare», con la giurisdizione specchio fedele «dei sentimenti della massa del popolo». ⁵⁸ L'asse della procedura era spostato dunque dall'individuo alla pretesa punitiva dello Stato; nella densa *Premessa* al *Trattato* del Manzini Rocco esaltava la nuova cifra *politica* del codice, «nuovo» rispetto all'«incon-

52 Discorso (1939) 731.

53 Sul codice Rocco, ricompreso nella storia del processo italiano, prima e dopo il fascismo cfr. ALESSI (2001) 197 ss.; NEPPI MODONA (2007) 364 ss.; MILETTI (2010) 57 ss.

54 SBRICCOLI (2009d) 528.

55 NEPPI MODONA (2010) 209 ss.

56 STORTI (2011a) 630 ss.

57 SBRICCOLI (2009e) 991.

58 ROCCO (1931a) 601. Sul tema ORLANDI (2010) 255 ss.

trastato dominio delle ideologie liberali», premessa alla debolezza degli ordinamenti processuali [...] la giustizia penale in balia delle parti». ⁵⁹ Non a caso la circolare del 1931 sui poteri del pm invitava a «bandire fin dalla prima applicazione del codice ogni malinteso pietismo, il quale vulnererebbe in pieno la finalità della nuova legislazione penale». ⁶⁰

La scienza e la giurisprudenza, che certe scelte codicistiche avevano anticipato, si accodavano al regime nell'esaltare i profili politici del processo. ⁶¹ Si apprezzava la «giuria del nuovo Stato», ove i cinque giurati votavano assieme ai togati; ⁶² il disciplinamento della libera parola dell'avvocato, affidato al giudice dell'udienza, nel superamento del *defensor rei* dell'età liberale; si profilava un passaggio dalle proposte del Carrara e del Lucchini di un «Tribunato della difesa», a quelle, sia pure perdenti, del difensore inquadrato nell'Ordine fascista, «pubblico ufficiale». ⁶³ La previsione che voleva sanabili tutte le nullità, anche quelle relative all'esercizio del diritto di difesa, era corollario della torsione autoritaria dell'antiformalismo, il «sopravvento» – nelle parole di Rocco – della «giustizia sostanziale su quella meramente formale». ⁶⁴

Oltre a questi dispositivi processuali, il fascismo avrebbe lasciato alla giustizia repubblicana un ideario intriso dell'ossessiva ricerca della verità materiale, dell'ontologica pericolosità dell'imputato, del rifiuto – comune alla dottrina prima durante e dopo il regime – dell'ideologia della «società semplice spettatrice della lotta drammatica tra pretesa punitiva dello Stato e la difesa dell'accusato». ⁶⁵ Oltre all'«inconscio inquisitorio», chiave di lettura per spiegare la «eredità di Codice Rocco», ⁶⁶ il bisogno di «giustizia attiva» ⁶⁷ avrebbe complicato la fondazione del processo sui «diritti individuali». ⁶⁸ Il

59 Rocco (1931b) IX–X.

60 Sulle attribuzioni degli organi del Pubblico Ministero (1931) 219.

61 Sulle «convergenze reazionarie» cfr. MILETTI (2010) 84 ss.

62 AMODIO (1979b) 3.

63 Anche per indicazioni cfr. MENICONI (2006).

64 Relazione del Guardasigilli al progetto preliminare (1930) XXXII. L'accento sulla giustizia sostanziale serviva a legittimare la scure sulle nullità; sul punto cfr. DEZZA (2010) 167 ss.

65 LONGHI (1925) 209.

66 GARLATI (2010a) 1 ss.

67 Per un'attenzione al concreto funzionamento del processo, correlato alle forme di Stato, cfr. DAMASKA (1991) 46 ss.

68 CAPPELLINI (2011) 52 ss.

senso del processo penale come difesa della società – nel meno crudo lessico del legislatore repubblicano «tutela della collettività»⁶⁹ – non avrebbe cessato di circolare nella società italiana e nella sua prassi processuale. A proposito «delle tradizioni, che lasciano un residuo vischioso di abitudini mentali»,⁷⁰ lo stesso Manzini ragionava sulla lunga durata di un «procedimento penale non frutto delle meditazioni dei filosofi [...] neppure della politica di un determinato Stato. [...] l'istituto giuridico penale processuale è rimasto sempre identico nelle sue linee fondamentali, nella sua funzione, nella sua ragion d'essere».⁷¹

4. Un processo per la Costituzione

Già dal 1944 l'Italia liberata varava quelle che in seguito sarebbero state definite «riforme antifasciste del codice»; i «decreti legislativi» 14 Settembre 1944, 8 dicembre 1944, 5 ottobre 1945 sottoponevano il fermo di polizia e le perquisizioni al controllo giudiziario, con l'osservanza delle disposizioni garantita da provvedimenti disciplinari; concedevano il ricorso in corte d'appello e in Cassazione contro le decisioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza; ristabilivano le nullità d'ordine generale insanabili; abolivano i limiti temporali all'intervento del difensore in dibattimento; limitavano, sia pure «temporaneamente», i casi di arresto, mandati di cattura e custodia preventiva, con aumento di termini per il giudizio direttissimo; subordinavano al controllo del giudice istruttore il potere di archiviazione del pm e del pretore, cancellando lo strumento chiave del controllo politico del fascismo sul processo.⁷²

Ai lavori della Costituente si affiancava la ripresa del dibattito scientifico: nel 1946, con la Costituzione *in fieri*, Pietro Nuvolone tematizzava la densità costituzionale dei modelli in campo nel delicato «momento penale»: in primo luogo rilevava la polarità tra gli «interessi individuali» e l'«oggetto del processo», la *res iudicata*, dalla cifra inevitabilmente pubblicistica, ma da svincolare dal «dogma statualista». Rifletteva poi sull'«eclettico agnosticismo dei codici Rocco», la nascente «influenza anglosassone», lontana dal «lega-

69 CONSO (1980) 470 ss.

70 CORDERO (1997e) 166.

71 MANZINI (1931b) 5–6. Si sofferma sul denso passaggio MILETTI (2010) 107.

72 Sulle «riforme antifasciste» cfr. CHIAVARIO (1995) 94.

lismo», la «concezione russa», col diritto «strumento di lotta per l'affermazione di un ideale politico, di partito o di classe». Il pragmatismo della cultura d'oltreoceano pareva poter costringere la scienza nazionale ad aprire la gabbia dello statualismo, cui era stato strumentale il sistema misto. Per Nuvolone la tragica esperienza della dittatura insegnava che i «confini rigidi del diritto positivo» non avevano offerto «al cittadino nessuna garanzia sostanziale contro gli arbitri dello Stato».⁷³

Nel Congresso nazionale promosso a Firenze nel 1947 dal Consiglio nazionale forense – presieduto da Calamandrei – Leone elaborava un ampio schema di riforma, che, nel 1990, avrebbe definito «architrave» delle sue successive «posizioni». Il giurista napoletano guardava ai Nicolini e Carrara come protagonisti di un ordine liberale, ancora provvisto di senso; dichiarava infatti di non volersi muovere «ab irato nei confronti del codice Rocco, da posizione di preconconcette antitesi, rispettando la tradizione fin dove questa non si trasformi in un ostacolo al passo deciso che lo spirito democratico dovrà muovere nel campo della giustizia penale». Oltre ad una «nuova disciplina dei diritti del difensore», tra le «innovazioni dei principali istituti» era indicata l'adozione dell'istruzione formale per «tutti i processi»,⁷⁴ senza che dell'inossidabile modello misto, inaugurato dal *code d'instruction criminelle*, si cogliessero le «contraddizioni».⁷⁵

Dopo un ampio dibattito, il Congresso fiorentino sintetizzava alcune «improrogabili riforme», «espressione e presidio di libertà», in grado di «agevolmente inserirsi nella struttura del codice vigente». I relatori, lo stesso Leone e l'avvocato Gaetano Pacchi, ponevano al centro i diritti dell'imputato, nel segno del *favor libertatis*. Tra le «modificazioni da attuare con la massima sollecitudine» risaltavano il diritto del privato denunciante o querelante a veder promossa l'azione penale o la richiesta di archiviazione al giudice istruttore; l'abolizione dell'autorizzazione richiesta per i reati commessi in servizio di polizia; l'obbligo di comunicazione sollecita del promovimento dell'azione penale. La permanenza dell'imputato in stato di libertà fino a sentenza definitiva era indicata come regola interna al processo; si chiedeva al legislatore di fissare termini perentori alla durata della carcera-

73 NUVOLONE (1946) 263 ss. Su questo scritto cfr. LACCHÈ (2010) 291.

74 LEONE (1990a) 11–52. Su Leone e sulla processualpenalistica in questi anni cfr. ORLANDI (2011) 61 ss.; CHIODI (2011) 244 ss.; MILETTI (2011) 368 ss.

75 ALESSI (2003) 13 ss.

zione preventiva e di riconoscere la facoltà di impugnare i provvedimenti limitativi della libertà personale. Si insisteva sul dover rafforzare il ruolo del difensore nel segno della parità delle armi, col diritto a partecipare ad atti di ricognizione, perizie, ispezioni, «ed in genere a tutti quegli atti istruttori ai quali il pm chiede di partecipare». ⁷⁶

Poggiavano su questa piattaforma tecnica i temi posti alla Costituente, «postulati del giusnaturalismo illuminista»: ⁷⁷ la «inviolabilità dagli arresti, il diritto di essere giudicato dai giudici naturali, punito secondo una legge preventiva e con pene legali, il diritto ad una libera ed efficace difesa processuale e presunzione di innocenza fino alla condanna». Con le parole di Aldo Moro la Prima Sottocommissione presentava l'«elenco sistematico dei diritti e doveri dei cittadini», col mettere a fuoco un modello di processo come «forma di garanzia della libertà individuale», della «libertà del cittadino», *in primis* quella «personale». ⁷⁸ La Costituzione coniugava dunque reazione alla statolatria del fascismo e funzione attiva e promozionale delle garanzie, volute per l'imputato e per l'ordine giudiziario. La giurisdizionalità in senso lato era la prima garanzia ordinamentale per lo statuto del magistrato – imparziale ed al tempo stesso coinvolto attivamente nel processo – e si connetteva al principio del giudice naturale, dell'inderogabilità del giudizio, dell'infungibilità della giurisdizione penale e obbligatorietà dell'azione penale. Inteso all'attuazione del diritto penale sostanziale, il modello costituzionale era legittimato sia dalla correttezza dei metodi impiegati che dal realizzare nella vita sociale le scelte politiche della Repubblica. Calamandrei avrebbe riposto nella Costituzione il senso di un giudice vocato ad andar oltre l'esegesi della legge per raccordare la giurisprudenza ai valori della Carta, in una svolta per la giustizia in Italia, «contro il passato, e contro il presente». ⁷⁹

La tutela dei diritti individuali conviveva inoltre con il paradigma dell'«intervento attivo e promozionale dello Stato», lontano dall'ideologia dell'accusatorio «puro». ⁸⁰ Soprattutto per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale – condizione di uguaglianza per i cittadini e indipendenza del

76 ALPA (2008) 151 ss.

77 COSTA (1993) 20.

78 La Costituzione della Repubblica italiana (1970) 307 ss e I, 701 ss.

79 CALAMANDREI (1953) 167.

80 COSTA (2011) 156.

pm da ogni ordine di poteri⁸¹ – la Carta del 1948 non guardava infatti ad una «teoria sportiva della giustizia», ad un magistrato impassibile spettatore del «processo di parti».⁸² Se delle garanzie dell'*adversary system* il «breviario giuridico del popolo»⁸³ recepiva il principio di non colpevolezza e della separazione delle funzioni di accusa, difesa, giudizio, pure non contemplava l'ideologia performante la legalità americana, disinteressata alla verità,⁸⁴ ed un suo corollario, il patteggiamento.⁸⁵ Il nesso giustizia / verità ed una concezione promozionale delle garanzie erano iscritte nella Carta del 1948,⁸⁶ in sintonia con i giuristi del tempo, non disposti a rinunciare questo paradigma. Capograssi guardava alla «magia del processo»,⁸⁷ Satta al suo «mistero», come ad un far rivivere l'accaduto, con giudizi penali cognitivi in fatto e ricognitivi in diritto, sempre alla «ricerca della verità».⁸⁸ Carnelutti, precoce fautore del superamento dello schema istruzione giudizio, architrave del modello misto, rappresentava un «processo penale [che] non serve a comporre una lite, ma a ristabilire il regno della giustizia turbato dal delitto».⁸⁹

5. L'Europa e l'Italia. La Novella del 1955

Nel 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali poneva all'agenda del legislatore italiano il tema di una riforma della codificazione nel segno delle garanzie processuali, chiesta soprattutto dall'articolo 6, che prevedeva, tra l'altro, il diritto dell'individuo ad una causa esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, la presunzione di innocenza, il diritto ad essere informato, quello di difesa ed autodifesa, quello di esaminare i testimoni. Nelle due lingue ufficiali della Convenzione erano questi i lineamenti del *Right to a Fair Trial* e del *Droit à un procès équitable*, tradotti negli anni come «diritto ad

81 NEPPI MODONA (1987) 39 ss.

82 Sul modello costituzionale da non ricondursi al «quadro tipico del modello accusatorio», cfr. GREVI (2003) XIV.

83 GROSSI (2012) 74.

84 Anche per indicazioni cfr. KAGAN (2001) 61 ss., (2007) 41 ss. e (2009).

85 Cfr. tra gli altri GAMBINI MUSSO (1985); FISHER (2003); MARCOLINI (2005).

86 COSTA (2011) 154.

87 CAPOGRASSI (1950) 1 ss.

88 SATTA (1994).

89 CARNELUTTI (1964a) 27; analogamente, CARNELUTTI (1950a) 35.

un equo processo», fino alla locuzione «giusto processo», accolta dal legislatore costituzionale nella riforma dell'art. 111 della Costituzione.⁹⁰ Il Consiglio dei ministri d'Europa, che segnalava il *deficit* di garanzie nel processo italiano, imponeva alla dottrina più sensibile all'impatto della normativa internazionale sulla procedura il tema della «traduzione diretta» delle disposizioni della Convenzione in «specifiche disposizioni di codice».⁹¹

La Convenzione sarebbe stata resa esecutiva in Italia poco dopo la Novella del 1955, preparata da un grande dibattito legislativo e dottrinale, in cui le garanzie iscritte in una prospettiva comparata erano comunque immerse nella tradizione nazionale. In un denso saggio del 1950 Bettiol legava i termini «accusatorio» e «processo penale democratico» per descrivere un modello per il quale «ogni attività processuale è diretta alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo». Non prospettava peraltro la fuoriuscita da un sistema di cui l'«atmosfera politica antiliberal» non pareva aver «deformato lo «spirito tradizionale», ma «intaccato alcuni singoli istituti in modo da non tutelare rigorosamente la libertà individuale». Affermava che la «riforma» doveva intervenire su quei «singoli istituti», col «criterio di libertà penale come bussola».⁹² Anche una densa *Prolusione* di Leone guardava al «tradurre in norme legislative le garanzie costituzionali di libertà e democrazia», in vista di un «futuro processo», che era ancora quello «liberale». Non a caso il giurista e politico napoletano trovava nella lezione del Carrara, vista in continuità con la Costituzione, la rappresentazione di due idealtipi, inquisitorio e accusatorio, quest'ultimo improponibile per la «funzione altissima ed insostituibile del pm nella società moderna». Leone coglieva in questo nodo l'ostacolo ad un processo di parti; ma asseriva che qualche aspetto di quel modello poteva contribuire ad un «orientamento democratico del processo penale», in continuità col «rapporto giuridico di tradizione liberale», vocato a «rispettare al massimo la libertà individuale». La accettazione di profili accusatori, volti ad una maggior «efficienza delle parti», ad

90 Il testo in CONSO/RICCIO (1998) 451 ss. Cfr. inoltre MALINVERNI (1972) 62. Sulle origini della locuzione dell'art. 6 della Convenzione cfr. ALVAZZI DEL FRATE (2011) 149 ss.

91 CHIAVARIO (1991c) 527 ss., che ricorda un suo saggio risalente al 1964. In precedenza cfr., tra gli altri, ANDRIOLI (1965) 17 ss.; AMODIO (1967) 841 ss.; ricorda i suoi risalenti interventi CONSO (1969a) 108 ss. Più di recente cfr. AMODIO (2003a) 88 ss.; CHIAVARIO (1998) 52; CHIODI (2011) 249.

92 BETTIOL (1950) 126 ss.

esempio col ripristino delle nullità assolute, lasciava intatto lo schema bifasico e la «funzione pubblica del processo penale, che non può essere nè sfaldata nè diminuita».⁹³

In un importante Convegno del 1953 la processualpenalistica precisava il senso dei modelli per il processo nazionale. Carnelutti metteva a fuoco il nucleo della sua «bozza» del 1962: l'opzione dell'inchiesta preliminare, di derivazione civilistica, da sostituire all'istruzione.⁹⁴ Vassalli argomentava che la proposta Carnelutti andava a colpire il principio del libero convincimento, ed asseriva che il «magistrato (e con lui accusa e difesa) devono poter vedere e vagliare le prime fonti della notizia di reato». L'introduzione di «limiti legali di durata di carcerazione preventiva in ogni fase» pareva l'unica soluzione praticabile «in Italia», una scelta certo più modesta dell'auspicato «*habeas corpus* [...] immediato controllo sulla legittimità della cattura da parte di un organo diverso [...] troppo lontano dal nostro sistema processuale vigente».⁹⁵ Era la *Relazione* di Pisapia sull'intervento della difesa nell'istruzione a centrare il problema: nell'impossibilità di una «radicale riforma di struttura», bisognava contentarsi di «iniezioni di libertà ad un codice che, soprattutto per quanto concerne la fase istruttoria è decisamente inquisitorio, e come tale, antidemocratico».⁹⁶ Con le parole di Leone, Pisapia affermava che rafforzare i diritti della difesa e moderare quelli del pm avrebbe adeguato al dettato della Costituzione la «pretesa punitiva dello Stato».⁹⁷ Entro un modello «misto», che pareva comune a tutti i paesi, Pisapia auspicava una «tendenza» verso l'«accusatorio, tipico dei regimi democratici», declinato nel segno del *favor libertatis*, ad ispirare nuove norme in tema di mandato di cattura, custodia preventiva, scarcerazione automatica.⁹⁸

Carnelutti interveniva per evocare una «grossa eresia», il superamento dello schema bifasico; poneva pertanto al legislatore il tema di una scelta di fondo: «un processo di parti o un processo senza parti», o l'«esperimento» dell'accusatorio, (pericoloso perchè siamo troppo intelligenti in Italia!), o «l'inquisitorio».⁹⁹ La *Relazione* del sostituto procuratore De Ruggiero pro-

93 LEONE (1964a) 43–75.

94 LEONE (1964a) 51.

95 LEONE (1964a) 59 e 113.

96 LEONE (1964a) 72.

97 LEONE (1964a) 79.

98 LEONE (1964a) 140 ss.

99 LEONE (1964a) 83.

poneva di «dare al pm un carattere esclusivamente di parte e al giudice un carattere esclusivamente di giudice»; Carnelutti, che pure apprezzava l'accentuazione del «carattere accusatorio della istruzione sulla falsariga del procedimento anglosassone, per cui questa viene a guadagnare in rapidità e semplicità», coglieva che l'eventuale scelta per una «istruzione a tipo accusatorio» esigeva la «collaborazione di ambo le parti all'istruzione [...] implica in ciascuna di esse una devozione al pubblico interesse, che non si può ritenere ancora matura nella presente fase della cultura giuridica italiana».¹⁰⁰

Nel dibattito teorico e nei progetti del legislatore si imponeva il disegno di Leone, forte di una indiscutibile qualità tecnica; la tensione per una «impostazione più liberale del processo» si risolveva in una via compromissoria, *mista*, di una «nuova più idonea sintesi tra l'indefettibile carattere pubblicistico del processo penale ed il riconoscimento degli interessi e dei diritti dei privati, intendendo per privati non solo l'imputato, bensì l'offeso e il danneggiato dal reato». A sbarrare la strada all'accusatorio, che pareva incompatibile col profilo «pubblicistico» del processo, era dunque determinante la cultura della «pretesa punitiva dello Stato», di cui si poteva magari «moderare la forza», col rafforzare i «diritti della difesa».¹⁰¹ Era questo il cuore vitale della Novella del 1955, vocata all'attuazione della Costituzione nel segno delle garanzie pensabili nel modello misto, e che il guardasigilli, De Pietro, avvocato, indicava come una soluzione in grado di rispondere alla diagnosi già corrente sul processo «grande malato»; col presentare la sua ricetta asseriva che «dalla malattia alla guarigione c'è la convalescenza».¹⁰²

La riforma era in sintonia con le proposte di Leone soprattutto nell'ammisione del diritto di difesa fin nella «istruzione attuale, tutta ispirata al sistema inquisitorio», salvo che per i primi interrogatori dell'imputato; la «custodia preventiva, che risponde a talune innegabili esigenze», era ristretta rispetto al codice; fermo di polizia, arresti e altri provvedimenti restrittivi erano sottoposti al vaglio del giudice. I discorsi inaugurali dei Procuratori generali erano quasi senza eccezione critici della Novella, accusata di *favor rei*, di «disarmare la società». Si argomentava che la «libertà» non doveva ricevere tutela «oltre certi limiti», pena «frapporre ostacoli all'opera della polizia e a quella dell'inquirente con limitazioni», dal momento che «con-

100 LEONE (1964a) 328-329.

101 LEONE (1964c) 117.

102 D'ANIELLO (1955) 8, 10 e 190.

tenere presunti eccessi può impedire che luce sia fatta». Nel migliore dei casi la legge era contestata per «appesantire il corso della giustizia»; anche, chi riconosceva al legislatore il merito di essersi ispirato ai «precetti della Carta costituzionale», sosteneva che la riforma «nell'attuaria ha obbedito troppo ad esigenze teoriche». ¹⁰³

La processualpenalistica guardava invece con favore alla legge del 1955: con la «allargata partecipazione della difesa agli atti più importanti della istruzione, questa scolora un poco i suoi caratteri prima decisamente inquisitori; e codesto non è un vantaggio da poco». ¹⁰⁴ Leone definiva la riforma una «attuazione della Costituzione [...] entro un inevitabile sistema misto», ancorato però all'ideologia del «codice degli innocenti». ¹⁰⁵ Ribadiva inoltre la dimensione pubblicistica delle garanzie, «tutte quelle regole che assicurano la più ampia libertà di difesa non vanno intese come privilegio di soggetti privati, bensì come l'attuazione di un interesse della società». ¹⁰⁶

Era ben diverso il giudizio dell'avvocato Adolfo Battaglia; *Processo alla giustizia* denunciava il «codice del 1931» come «il più fascista», tappa di un «estremo grado di corrompimento del sistema misto», accusato, con una serrata rassegna di esempi concreti, di «violare i diritti di libertà» ed «alimentare le speranze di impunità dei cittadini peggiori». ¹⁰⁷ Nel nesso processo-costituzione, Battaglia criticava, anche sulla stampa, molti profili della Novella del 1955, che pareva «codificare la lungaggine», col compromettere gli stessi diritti dell'imputato, che si dovevano «meglio garantire». Ai «paesi che si vantano di aver costruito, con il processo Dreyfus e con il processo Cuocolo, i più colossali edifici processuali», l'avvocato scriveva di preferire il «paese che ignora addirittura il fascicolo degli atti e nel quale, dinanzi al presidente non figura mai nessuna carta». Alla logica del «processo perfetto» anteponeva quella del «processo immediato»; a quella dell'«inquisitore giudice e presidente inquisitore», che ritengono di poter raggiungere la «verità per proprio conto», preferiva il «gioco delle parti», cardine del modello epistemico «anglosassone», colto nella valenza «liberale e autonomista» di

103 Sui Procuratori generali davanti alla legge del 1955 cfr. LEONE (1990a) 96.

104 BELLAVISTA (1956) 45.

105 LEONE (1964a) 5.

106 LEONE (1955) VII.

107 BATTAGLIA (1954) 5 e 226.

una società, e dunque di una giustizia, ancorata al pensiero dei Tocqueville e Stuart Mill, «individualista e libertaria».¹⁰⁸

6. «Diatrìbe sul processo accusatorio»

Nel 1961 Carnelutti non proponeva il superamento dello schema bifasico per adeguare il processo alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a modelli anglosassoni, non troppo apprezzati dal giurista friulano; la proposta di riforma voleva esser la prova della raggiunta maturità scientifica della processualpenalistica nazionale, *Cenerentola*, condizione per una radicale cura legislativa del «grande malato». Essa risiedeva in una svolta: due fasi del rito erano nettamente separate; per la prima, libera da forme, non si escludeva la segretezza e l'assenza di difesa. A garanzia dell'indagato la «bozza» prevedeva che le risultanze dell'inchiesta preliminare di parte non potessero essere esibite nel dibattimento, per «garantire il contraddittorio nella formazione delle prove».¹⁰⁹

Nel Convegno promosso nella primavera e nell'autunno 1964 tra Lecce e Bellagio dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale la *Relazione* di Cordero tematizzava una dimensione «ideologica» dell'alternativa inquisitorio e accusatorio; e di quest'ultimo profilava le «linee», col superamento del «processo a due tempi».¹¹⁰ Era il tema cruciale della prova ad imporre questo radicale mutamento di paradigma: «nessun giudizio storico è tale che sia assolutamente impossibile predicare il contrario [...] il concetto di verità processuale si può ottenere soltanto a prezzo di una determinazione quantitativa delle probabilità contrarie».¹¹¹ In sintonia con l'epistemologia degli anni Sessanta a Cordero premeva un processo ove la «interrogazione incrociata» facesse cadere «il diaframma tra parte e prova»; l'«inchiesta preprocessuale» produceva un «precedente storico», e l'unica prova ammissibile si formava nel contraddittorio, con la fine del rito «sommerso dalle scritture»,¹¹² del giudice dalla «vorace potenza superlogica».¹¹³ A differenza del

108 BATTAGLIA (1988) 189 ss.

109 CARNELUTTI (1962a) 15–16 e (1962b) 1 ss. Sulla bozza Carnelutti anche per indicazioni cfr. NOBILI (1998) 70; CAPELLINI (2011) 3; STORTI (2011b) 179.

110 CORDERO (1997e) 159 ss.

111 CORDERO (1963) 45.

112 CORDERO (1997e) 78.

113 Intervento, in *Criteri direttivi* (1965) 213.

«paradigma anglosassone», il magistrato non era peraltro inteso come «muto spettatore», ma come protagonista nel valutare, a richiesta dell'imputato, il «fondamento dell'accusa».¹¹⁴

Nel dibattito che si apriva Nuvolone accusava gli innovatori di avere «l'accusatorio sul labbro e l'inquisitorio nel cuore»; opponeva poi un argomento cruciale al principio dell'esclusione del valore probatorio di quel che acquisito nell'inchiesta preliminare, di «prove che non avranno valore di prove». Affermava che le «particolari condizioni del nostro paese», specialmente la «piaga dell'omertà» davanti al forme di «criminalità organizzata», rendevano «indispensabili gli accertamenti predibattimentali». Nuvolone mostrava inoltre la *vanitas* di un idealtipo anglosassone di «processo costituzionalmente e psicologicamente diverso dal nostro», con l'inchiesta di parte del pm da cui si potevano difendere solo «imputati ricchi», assistiti da «costose agenzie investigative», col risultato di «legalizzare le sperequazioni sociali nell'amministrazione della giustizia». In quello che pareva l'orizzonte della Costituzione si doveva «perfezionare l'istruzione formale» nel segno della giurisdizionalizzazione e del diritto di difesa.¹¹⁵ Per Leone un processo accusatorio «vero», con l'indagato davanti al giudice senza soluzione di continuità con la *notitia criminis*, senza possibilità di proscioglimento o archiviazione, non pareva «possibile oggi nel nostro paese».¹¹⁶

La magistratura esprimeva un netto dissenso circa l'inutilizzabilità nel giudizio delle prove raccolte.¹¹⁷ Al *favor libertatis*, che pareva il cuore vitale del «tipo accusatorio», i magistrati opponevano la «difesa sociale», la «funzione esemplare», i «limiti della verità», il «colpire il delitto» come valori cardine, seppur non tematizzati come alternativi al «proteggere l'innocente». A taluni giudici le Relazioni dei «professori» parevano stare alla «pratica» come il «telescopio al microscopio»; si marcava la distanza tra «evoluzione» e «rivoluzione».¹¹⁸ Con una precoce attenzione al nesso *Law and Film*,¹¹⁹ si irrideva all'«invincibile Perry Mason»; all'obiezione di un sostituto procuratore – «il processo alla Perry Mason non ci convince, lo conosciamo bene

114 CORDERO (1997c) 205–206.

115 NUVOLONE (1965) 82–88. Cfr. anche NUVOLONE (1964) 178 ss.

116 Criteri direttivi (1965) 225.

117 ALTAVISTA/TARTAGLIONE (1965) 103 ss.

118 Criteri direttivi (1965) 211 e 219.

119 Su *Law and Literature* e su *Law and film* cfr. COSTA (2012) 36.

attraverso la televisione» – Cordero interrompeva, «mi scusi, non ho la televisione in casa». ¹²⁰ Al «ritoccare qualcosa, per non mutare nulla», il processualpenalista opponeva che «quando è in gioco il rispetto della persona non ci si può accontentare di una mezza civiltà». Ripeteva il tema del «contraddittorio nella formazione di tutte le prove», e proponeva l'atto delle tre persone, il bartoliano «mito del triangolo», al posto del «mito del giudice infallibile», della «verità, che porta alla tortura». ¹²¹

Questi due diversi punti di vista avrebbero segnato il dibattito dottrinale e legislativo, anche nel momento in cui, dalla metà degli anni Settanta, in Italia si imponeva la realtà di un «processo penale contro» ¹²² – il terrorismo, la mafia, la camorra, i contro poteri occulti, come la P2, e poi la corruzione politica – un modello impensabile entro l'ordine liberale, ma che poggiava sul consenso della società, alle prese con la «perenne emergenza». ¹²³ Essa poneva una ipoteca sul varo di quello che il Parlamento da anni andava discutendo come «nuovo modello accusatorio»; ¹²⁴ i maxiprocessi – dal caso Tortora alla Norimberga della mafia, celebrata nel 1985 a Palermo, ¹²⁵ che avrebbe poi visto Andreotti imputato del secolo nella «vera storia d'Italia» ¹²⁶ – davano il senso della procedura come affermazione di legalità davanti ad ogni ordine di poteri, ed imponevano la rinuncia ad un idealtipo «puro».

In vista della legge delega per il codice Leone contestava la discriminazione tra prove ammesse e non ammesse in dibattimento, in quanto contraria al principio del libero convincimento del giudice e poco compatibile con una realtà italiana di «testimoni con la pistola alla nuca». ¹²⁷ Non a caso Amodio, attento lettore della «prassi» di accusa e inquisizione, ¹²⁸ insisteva nel tematizzare i caratteri di un «accusatorio all'europea», per respingere la «sbrigativa e fuorviante immagine continuamente evocata di un processo

120 Criteri direttivi (1965) 263.

121 Criteri direttivi (1965) 357.

122 Cfr. tra gli altri BARATTA (1993) 120 ss.; GIOSTRA (1995) 155 ss.

123 MOCCIA (2000).

124 AMODIO (1984) 101 ss.; CHIAVARIO (1984) 427 ss.; per un «modello realistico» cfr. FORTUNA (1984) 2314 ss.

125 Indicazioni in RAMAT (1985) 259; più di recente ALFONSO (2011) 3 ss.

126 La vera storia d'Italia (1995).

127 LEONE (1990b) 149.

128 AMODIO (1988a) 20 ss.

tutto calcato sull'esperienza americana». ¹²⁹ Cresceva la distanza tra chi vedeva nei «maxiprocessi un vizio capitale: sono inoperabili in termini garantistici, vale a dire non possono giungere a buon esito senza sacrificio per i diritti di difesa e libertà dell'imputato», e chi, come il guardasigilli Rognoni, riteneva che di fronte ai reati associativi la giurisdizione dovesse innanzitutto rispondere alla «grande preoccupazione della gente». ¹³⁰ Si affidava al codice *in fieri* anche il compito di «combattere sul terreno giudiziario [...] i contropoteri criminali», ¹³¹ col rimandare il «nuovo modello processuale accusatorio nella sua integralità ad un momento migliore, quando la società sarà migliore». ¹³² Nella «situazione italiana», un paese senza regole, pareva improbabile una «verità processuale che venga fuori da un gioco dove le regole sono rispettate». ¹³³

All'accusa di Raffaele Bertoni – presidente dell'Associazione nazionale magistrati – di un codice voluto dalla politica per «comprimere in qualche misura la funzione di controllo della legalità che è propria della giurisdizione», ¹³⁴ Pisapia opponeva di aver tenuto conto dei «problemi di bilanciamento delle ideologie»; stemperava la «accusatorietà», che il preambolo della legge delega imponeva sì di attuare, ma in coerenza con i «principi e criteri che seguono»: obbligatorietà dell'azione penale, rifiuto della scissione tra giudice e giuria, spazio alla parte civile, scelte ben lontane dal «mondo anglosassone». ¹³⁵ Il legislatore percepiva una «coscienza sociale» avversa alla «teoria sportiva»; spiegava che la giustizia negoziale iscritta nei riti alternativi non comportava «la passività» del giudice, iscritta nell'«accusatorio puro». ¹³⁶

129 AMODIO (2003b) 230. Una comparazione tra il processo in America e il progetto italiano in AMODIO/BASSIOUNI (1988).

130 FERRUA (1987) 1662 ss.

131 NEPI MODONA (1984) 423 ss.

132 Un nuovo processo penale per una società migliore (1985) 192.

133 DE LEO (1984) 148 ss.

134 BERTONI (2009) 154.

135 La testimonianza di un protagonista (2011) 425. Di recente sulla ricezione dei concetti e delle espressioni anglosassoni nel nuovo codice, anche per indicazioni, cfr. RUGGIERI (2012) 144 ss.

136 PISAPIA (1989b); CONSO (1989); PISANI (2002a).

7. Il primo codice della «Repubblica penale»

Il codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989,¹³⁷ era presentato dal guardasigilli Vassalli in una densa premessa alla traduzione in inglese, che tematizzava un «misto accusatorio», laddove il pm, magistrato, non aveva potere di archiviazione, indagava in funzione di fatti anche favorevoli all'imputato, poteva indicare alle parti temi nuovi, «utili alla ricerca della verità».¹³⁸ Chiavario, tra protagonisti della codificazione, assicurava che il modello accusatorio nazionale non aveva voluto realizzare una «teoria sportiva della giustizia, che premia i giochi di abilità delle parti, per una verità formale».¹³⁹ Amodio argomentava che «la svolta» investiva la «tecnica» del processo, e non la «tutela giurisdizionale», che le parti non disponevano dell'«oggetto del processo», su cui era chiamato a deliberare un giudice non vincolato dalle parti.¹⁴⁰ Anche Cordero coglieva che nel codice «l'idea accusatoria risulta elaborata in una sintassi ignota alle pratiche anglosassoni», e che «l'assetto attuale conserva qualcosa del vecchio». La scelta pareva opportuna «nel quadro organico italiano (codice genetico, culture e subculture, apparati, corporazioni, poteri palesi e occulti)», al punto di considerare «probabilmente nefasta una riforma spinta all'estremo purismo accusatorio». La «fedeltà dogmatica a tale modello, sotto qualche aspetto povero», pareva impossibile, dal momento che il nuovo «testo» non poteva non scontare il peso dell'eredità della storia della giustizia nazionale, «l'inquisizione forma perversa d'una ricca cultura; amputare tutto sarebbe terapia vandalica». Se, uscendo dal «riformismo sterile», il legislatore aveva varato un «codice nuovo nel repertorio italiano, anzi europeo», di «altissimo significato», a Cordero non sfuggiva che la magistratura avrebbe ostacolato la scelta di fondo del codice, i «procedimenti speciali», il «negozio giuridico-penale», per cui, «correlativamente regredisce l'oracolo giusdicente».¹⁴¹

137 Sul codice del 1988, che condivideva la sorte di quelli «liberali» del 1889 e del 1913, preparati da lunga gestazione, voluti soprattutto da avanguardie della processualpenalistica «civile», con una «fuga in avanti»; da qui i «ritorni all'indietro», imposti da «settori importanti della giurisprudenza», anche perché il legislatore non era stato capace di fissare «equilibri normativi appena convincenti, in grado di resistere alla prova dell'ultima emergenza» cfr. LACCHÈ (2011) 96; sul codice Vassalli, che aveva congegnato «sistemi forse più avanzati della nazione e dei suoi giudici» cfr. ALESSI (2011) 349.

138 VASSALLI (1997) 805.

139 CHIAVARIO (1991a) 9.

140 AMODIO (1988b) XXII ss.

141 CORDERO (1997d) 77.

Alla luce della comparazione per Neppi Modona risaltava la «contraddizione» del codice con la struttura «gerarchico burocratica» della magistratura italiana, inadatta alla «riforma in senso accusatorio», dal momento che il pm, e le forze dell'ordine, oltre che come parti erano concepiti come istituzioni pubbliche, in grado di portare un contributo all'accertamento della verità processuale. L'effetto deflattivo pareva poi vanificato dal limitare la riforma al primo grado; il codice scontava un eccesso di impugnazioni, in alcuni casi sproporzionato alla posta in gioco, nella tensione per un ripetuto esame di merito. In un processo, come quello nazionale, fondato sui controlli giurisdizionali, le logiche dell'accusatorio erano destinate a scontrarsi con la cultura, profonda e radicata, che quella emessa dai giudici di vertice fosse da ritenersi la «sentenza giusta».¹⁴² Anche grazie alla prescrizione, a dieci anni dall'entrata in vigore del codice sarebbe parso evidente il «fallimento della funzione deflattiva», mentre in America il *plea bargaining* concludeva il 90 % dei processi.¹⁴³ Già nel Settembre 1993 un titolo de *Il Sole 24 ore* faceva dire a Pisapia «Perry Mason non abitò mai qui»;¹⁴⁴ una più recente analisi comparata ha definito la giustizia italiana «a cross-road between the adversarial and inquisitorial systems».¹⁴⁵

Anche Damaska coglieva che le innovazioni più salienti del codice riguardavano l'ordine giudiziario; affermava che «in accordo con la sua recente apostasia della tradizione europea il codice di procedura penale italiano richiede ora che il fascicolo del giudice del dibattimento contenga solo un minimo di informazioni sui risultati delle indagini preliminari»; da qui i problemi applicativi, per altre diverse «abitudini profondamente radicate».¹⁴⁶ Il codice aboliva infatti l'ufficio del giudice istruttore, protagonista della giustizia italiana; le indagini – fino a 24 mesi per i casi di criminalità organizzata – erano affidate al pm, parte processuale, privo di poteri di coercizione, ed al tempo stesso organo di giustizia; oltre a «prendere notizia dei reati di propria iniziativa e ricevere notizie di reato», era tenuto a ricercare anche fatti e circostanze a favore dell'indagato, come magistrato della Procura dalla «marcata autonomia».¹⁴⁷ Non a torto si avanzavano dunque

142 NEPPI MODONA (1991) 263 ss.; analogamente ORLANDI (2012a) 83–84.

143 NEPPI MODONA (2000) 450 ss.

144 PISAPIA (1993) 23.

145 LANGER (2004) 1 ss.

146 DAMASKA (2003) 107.

147 ZAGREBELSKY (1998) 737.

critiche garantiste del codice: i «poteri e funzioni inusitate di politica criminale», assegnati al pm, non parevano bilanciati da quelli del giudice delle indagini preliminari, lontano dal modello della «scuola di Irnerio», «*in medio cognoscens*», dal momento che il gip non poteva «conoscere», e dunque «non garantire né controllare», col passaggio dal «garantismo inquisitorio» all'«accusatorio non garantito». ¹⁴⁸ La «funzione accusatoria del pm e, con essa, l'ipoteca della fase preliminare sugli esiti del giudizio», disegnata dal codice, non a torto pareva offrire una grande «agevolazione» nei «provvedimenti di Tangentopoli», ¹⁴⁹ epopea non solo giudiziaria sulla corruzione, «unica nel contesto delle democrazie liberali». ¹⁵⁰

«Tutto in Italia sta diventando giustizia penale [...] tutta la magistratura cammina con una gamba sola, quella requirente». ¹⁵¹ Nel 1994 un magistrato da anni protagonista della scena giudiziaria, Adolfo Beria D'Argentine, fotografava ai Lincei lo stato delle cose al tempo di vicende giudiziarie che parevano dare senso ad una «Repubblica penale». ¹⁵² A proposito del «sistema processuale riformato» il guardasigilli Conso lamentava l'«anomalia di un accusatorio», ove il dibattimento distava anni dalla chiusura delle indagini, ove le parti non ricorrevano ai riti alternativi, contando sulla prescrizione, e la custodia cautelare funzionava da unica pena possibile. ¹⁵³ In un importante Convegno, promosso dalla Camera dei Deputati, la realtà processuale repubblicana si rivelava terreno di conflitto di culture, tra chi guardava al processo come messa in scena *liberale* di una lotta tra uguali, accusa e difesa, e chi lo voleva strumento di applicazione della legge penale e sede di controllo generale di legalità di fronte ad ogni ordine di poteri. ¹⁵⁴ Soprattutto la magistratura offriva questo senso al processo, fin dal tempo in cui «combatteva sul terreno giudiziario» terrorismo, camorra, mafia, poteri occulti, cor-

148 PERCHIUNNO (1996).

149 ORLANDI (2011) 75; analogamente PISANI (1995) 167.

150 Anche per indicazioni da ultimi cfr. GALLI (2009) 233 ss.; MANES (2009) 243 ss.; GUARNIERI (2011) 119 ss.

151 BERIA D'ARGENTINE (1994) 441.

152 GARAPON/SALAS (1998).

153 CONSO (1993) 408.

154 Raccoglie gli interventi di protagonisti quali il presidente Scalfaro, gli allora presidenti dell'Associazione nazionale magistrati e Unione Camere penali, oltre a studiosi e giudici Giurisdizione e cultura della legalità (1993); COTTINO/SARZOTTI (1995).

ruzione, «contropoteri criminali»,¹⁵⁵ in nome dell'interesse generale alla «verità». Se quel denso termine pareva assente nel codice, era recuperato dalla Corte costituzionale come cuore vitale dell'accertamento giudiziale: la sentenza 255/1992 scolpiva: «fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità».¹⁵⁶

La n. 111/93, relatore Natoli, era esplicita nel rifiuto di un modello come «tecnica di risoluzione dei conflitti nel cui ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti contrapposte, ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i fatti reali onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di attingere – nel presupposto di un'accentuata autonomia finalistica del processo – quella sola “verità” processuale che sia possibile conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al modello». La Corte sottolineava che «a prescindere da astratte modellistiche», in un «ordinamento improntato al principio di legalità (art.25, secondo comma, Cost.) [...] fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità (sentenza n. 255 del 1992)», dato che «è, per la verità, incontrovertito che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale [...] ne sarebbe tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».¹⁵⁷

Nell'ultimo decennio del Novecento ed oltre il processo pareva smarrirsi in un «dedalo delle riforme»,¹⁵⁸ col porre alla dottrina il compito di un «recupero del sistema»,¹⁵⁹ arduo nel momento in cui il cardine dello Stato nazionale di matrice ottocentesca, la codificazione, nelle parole di Sbriccoli pareva «giunta da tempo al suo punto di dinosauro»,¹⁶⁰ fino a rendere pensabile, per taluni, un «diritto senza codice».¹⁶¹ Culmine di conflitti isti-

155 NEPPI MODONA (1984) 423 ss.

156 GIARDA (1993) 61.

157 Su questa «summa del processo penale costituzionale» cfr. GIARDA (1993) 61.

158 PISANI (1999) 545 ss.

159 AMODIO (2003c) 27 ss.

160 SBRICCOLI (2009d) 670.

161 SOTIS (2007).

tuzionali e politici tra Parlamento e Consulta, anche la «costituzionalizzazione del giusto processo» rilevava criticità da «italian style»;¹⁶² i principi che aumentavano la ispirazione accusatoria del sistema si sommarono ai correttivi all'inquisitorio voluti dalla Costituzione, con aggravare le condizioni dell'eterno grande malato, il «processo all'italiana».¹⁶³

Bibliografia

- ALESSI, GIORGIA (2001), *Il processo penale. Profilo storico*, Roma, Bari: Laterza
- ALESSI, GIORGIA (2003), *Le contraddizioni del processo misto*, in: MARMO, MARCELLA, LUIGI MUSELLA (a cura di), *La costruzione della verità giudiziaria*, Napoli: Clio press, 13–51
- ALESSI, GIORGIA (2011), *Populismo, legalità, riforma della giustizia*, in: NEGRI/PIFFERI (2011), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano: Giuffrè, 347–362
- ALFONSO, ROBERTO (2011), *Introduzione. Il fenomeno del pentitismo e del maxiprocesso*, in: TINEBRA, GIOVANNI et al., *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano: Giuffrè, 1–13
- ALPA, GUIDO et al. (2008) (a cura di), *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre–novembre 1947)*, Bologna: Il Mulino
- ALTAVISTA, GIUSEPPE, TARTAGLIONE, GIROLAMO (1965), *Considerazioni generali sulla riforma del processo penale*, in: *Criteri direttivi per una riforma del processo penale*, Milano: Giuffrè, 103–118
- ALVAZZI DEL FRATE, PAOLO (2011), *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino: Giappichelli
- AMODIO, ENNIO (1967), *La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione dei diritti dell'uomo*, in: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 841–891
- AMODIO, ENNIO (1979a), *Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano: Giuffrè
- AMODIO, ENNIO (1979b), *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in: AMODIO, ENNIO (a cura di), *I giudici senza toga*, Milano: Giuffrè

162 Sul giusto processo cfr. fra gli altri ALESSI (2001) 1 ss.; AMODIO (2003d) 141 ss.; FERRUA (2000) 49 ss.; UBERTIS (2002) 173 ss.; ILLUMINATI (2008) 521 ss.; PISANI (2009); RICCIO (2010) 268 ss.; ORLANDI (2011) 77.

163 Cfr. tra gli altri KOSTORIS (2011) 328 ss.; DAVIGO/SISTI (2012); MURA/PATRONO (2011); ORLANDI (2012c) 22 ss.

- AMODIO, ENNIO (1984), Un nuovo modello accusatorio per la giustizia penale, in: *Questione giustizia*, 101–108
- AMODIO, ENNIO (1988a), Clima inquisitorio e clima accusatorio, due prassi a confronto, in: *La difesa penale*, 20–29
- AMODIO, ENNIO (1988b), Il processo penale statunitense e il nuovo processo penale italiano. Miti e realtà della giustizia americana, in: AMODIO/CHERIF BASSIOUNI (1988) 32–48
- AMODIO, ENNIO (2003a), Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo, Milano: Giuffrè
- AMODIO, ENNIO (2003b), Miti e realtà della giustizia nord americana. Il modello accusatorio statunitense e il codice di procedura penale del 1989, in: AMODIO (2003a), 141–151
- AMODIO, ENNIO (2003c), Disgregazione e recupero del sistema, in: *Verso la riscoperta di un modello processuale: convegno in memoria di Antonino Galati. Atti del Convegno Caserta, 12–14 ottobre 2001*, Milano: Giuffrè, 27–43
- AMODIO, ENNIO (2003d), Giusto processo, procès équitable, e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale, in: AMODIO (2003a), 131–151
- AMODIO, ENNIO, M. CHERIF BASSIOUNI (1988) (a cura di), *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, Milano: Giuffrè
- ANDRIOLI, VIRGILIO (1965), *Appunti di procedura penale*, Napoli: Morano
- BARATTA, ALESSANDRO (1993), La violenza e la forza, Alcune riflessioni su mafia, corruzione, e il concetto di politica, in: *Dei delitti e delle pene*, 120–131
- BATTAGLIA, ACHILLE (1954), *Processo alla giustizia*, Roma, Bari: Laterza
- BATTAGLIA, ACHILLE (1988), *Diritto e libertà Scritti e discorsi di un giurista militante. Editi e inediti 1944–1960*, a cura di ARMANI, GIUSEPPE, Roma: Edizioni Archivio trimestrale
- BELLAVISTA, GIROLAMO (1956), La difesa nella istruzione penale, in: *Studi sul processo penale II*, 82–98
- BERIA D'ARGENTINE, ADOLFO (1994), La magistratura, in: *Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive. Atti del Convegno Roma, 30 giugno – 2 luglio 1993*, Milano: Il Saggiatore, 442–445
- BERTONI, RAFFAELE (2009), XX Congresso Perugia 1989, in: *Cento anni di Associazione magistrati*, Milano: IPSOA, 191–195
- BETTIOL, GIUSEPPE (1950), Su alcune caratteristiche giuridiche e politiche del processo penale, in: *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti IV*, Padova: Cedam, 121–134
- BETTIOL, GIUSEPPE (1966), *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Milano: Giuffrè
- CALAMANDREI, PIERO (1953), La crisi della giustizia, in: CALAMANDREI, PIERO et al., *La crisi del diritto*, Padova: Cedam, 157–176
- CAPOGRASSI, GIUSEPPE (1950), Giudizio, processo, scienza, verità, in: *Opere*, V, 57–68
- CAPELLINI, PAOLO (2010), “Inconscio inquisitorio” e regimi autoritari: un collegamento necessario?, in: GARLATI (2010b), 23–42

- CAPPELLINI, PAOLO (2011), Un dialogo finalmente maturo, Prospettive storiche e ricostruttive sul processo penale come «diritto costituzionale applicato» nell'Italia repubblicana, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 5–11
- CAPPELLINI, PAOLO et al. (a cura di) (2012), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani
- CAPRIOLI, FRANCESCO (2011), La disciplina delle prove penali nel codice del 1913: un modello «empiricamente reazionario», in: Corte d'assise 2, 507–530
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1950a), Torniamo al giudizio, in: CARNELUTTI (1950b), 34–46
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1950b), Questioni sul processo penale, Bologna: Zuffi
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1962a), Premessa, in: DE LUCA, GIUSEPPE (a cura di), *Primi problemi della riforma del processo penale*, Milano: Giuffrè, 1–18
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1962b), La malattia del processo penale, in: *Rivista di diritto processuale civile*, 1–8
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1964a), Introduzione, in: CARNELUTTI (1964b), 1–6
- CARNELUTTI, FRANCESCO (1964b), *Verso la riforma del processo penale*, Milano: Giuffrè
- CARRARA, FRANCESCO (1878), *Il diritto penale e la procedura penale*, in: *Opuscoli di diritto criminale*, Prato: Canovetti, 17–33
- CARRARA, FRANCESCO (1883), *Pensieri sulla giuria*, in: CARRARA, FRANCESCO, *Reminiscenze di cattedra e foro*, Lucca: Canovetti, 357–442
- CARRARA, FRANCESCO (2005), *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, Bologna: Il Mulino
- CAVINA, MARCO (2012a), Il mito del processo breve. Fra cultura giuridica dei giuristi e cultura giuridica dei non giuristi, in: CAVINA (2012b), 7–10
- CAVINA, MARCO (a cura di) (2012b), *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, Bologna: Patron
- CHIAVARIO, MARIO (1984), *Nuovo modello di giustizia penale e libertà personale dell'imputato*, in: *Politica del diritto*, 427–446
- CHIAVARIO, MARIO (1991a), Qualche sollecitazione per un confronto, in: CHIAVARIO (1991b), 3–20
- CHIAVARIO, MARIO (1991b) (a cura di), *Il nuovo codice di procedura penale visto dall'estero*, Milano: Giuffrè
- CHIAVARIO, MARIO (1991c), «Cultura» italiana del processo penale, in: *Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione del diritto e della procedura penale (1945–1990)*, II, Milano: Giuffrè, 525–573
- CHIAVARIO, MARIO (1995), *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova: Cedam
- CHIAVARIO, MARIO (1998), *Garanzie individuali ed efficienza del processo*, in: *Il giusto processo*, Milano: Giuffrè, 51–77
- CHIODI, GIOVANNI (2011), Custodia preventiva e garanzie della libertà personale nel primo decennio repubblicano: il caso della scarcerazione automatica, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 233–269

- CIANFEROTTI, GIULIO (2008), Introduzione. Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica, in: COLAO (2008), 15–27
- COLAO, FLORIANA et al. (2008), Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Bologna: Il Mulino
- COLAO, FLORIANA (2013a), Carrara, Francesco, in: CORTESE, ENNIO et al. (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo), Bologna: Il Mulino, 463–466
- COLAO, FLORIANA (2013b), Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana, Milano: Giuffrè
- CONSO, GIOVANNI (1969a), Nel XX anniversario dei Diritti dell'uomo: un bilancio sconsolante, in: CONSO (1969b)
- CONSO, GIOVANNI (1969b), Costituzione e processo penale. Dodici anni di pagine sparse, 1956–1968, Milano: Giuffrè
- CONSO, GIOVANNI (1980), La libertà provvisoria a confronto con le esigenze di tutela della collettività, ovvero la 'legge Reale' tra politica e diritto, in: Giurisprudenza costituzionale, 470–478
- CONSO, GIOVANNI (1993), L'ordinamento della giurisdizione nei suoi profili di maggiore attualità, in: Giurisdizione e cultura della legalità. Le regole del processo penale alla prova. Atti del Convegno promosso dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, Roma: Camera dei Deputati, 203–310
- CONSO, GIOVANNI et al. (1989), Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, Padova: Cedam
- CONSO, GIOVANNI, GIUSEPPE RICCIO (1998) (a cura di), Codice di procedura penale, Torino: Utet
- CORDERO, FRANCO (1963), Tre studi sulle prove penali, Milano: Giuffrè
- CORDERO, FRANCO (1986), Guida alla procedura penale, Torino: Utet
- CORDERO, FRANCO (1997a), L'istruzione sommaria nel conflitto tra le due corti, in: CORDERO (1997f), 11–33
- CORDERO, FRANCO (1997b), *Stilus curiae* (Analisi della sentenza penale), in: CORDERO (1997f), 225–245
- CORDERO, FRANCO (1997c), Diatribe sul processo accusatorio, in: CORDERO (1997f), 189–215
- CORDERO, FRANCO (1997d), Strutture d'un codice, in: CORDERO (1997f), 247–254
- CORDERO, FRANCO (1997e), Linee di un processo di parti, in: CORDERO (1997f), 159–187
- CORDERO, FRANCO (1997f), Ideologie del processo penale con un'appendice, Roma: Università degli Studi La Sapienza
- COSTA, PIETRO (1993), Un modello per un'analisi: la teoria del "garantismo" e la comprensione storico giuridica della "modernità" penalistica, in: GIANFORMAGGIO, LETIZIA (a cura di), Le ragioni del garantismo, discutendo con Luigi Ferrajoli, Torino: Giappichelli, 11–21
- COSTA, PIETRO (2011), Il modello accusatorio in Italia tra attuazione della Costituzione e mutamento di paradigma, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 151–160

- COSTA, PIETRO (2012), Di cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo, in: LACCHÈ/MECCARELLI (2012), 17–43
- COTTINO, AMEDEO, CLAUDIO SARZOTTI (a cura di) (1995), Diritto, uguaglianza e giustizia penale, Milano: L'Harmattan
- Criteri direttivi per una riforma del processo penale (1965), Milano: Giuffrè
- DA PASSANO, MARIO (1989), Il giurì, «compagno indispensabile, necessario, fatale, della libertà», in: Movimento operaio e socialista, 257–273
- DAMASKA, MIRJAN R. (1991), I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna: Il Mulino
- DAMASKA, MIRJAN R. (2003), Il diritto delle prove alla deriva, Bologna: Il Mulino
- D'ANIELLO, MARIO (a cura di) (1955), Innovazioni al codice di procedura penale con tutte le norme di attuazione ..., Milano: Giuffrè
- DAVIGO, PIERCAMILLO, LEO SISTI (2012), Processo all'italiana, Roma, Bari: Laterza
- DE FRANCESCO, GIOVANNANGELO (2012), Francesco Carrara, in: CAPPELLINI (2012), 357–361
- DE LEO, FRANCESCO (1984), Quale processo per quale giurisdizione, in: Questione giustizia, 148–163
- DEZZA, ETTORE (2010), «Justice n'est proprement autre chose que formalité», in: GARLATI (2010b), 167–186
- DEZZA, ETTORE (2011), Accusa e inquisizione nell'esperienza italiana contemporanea, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 101–116
- Discorso del procuratore generale Silvio Longhi per inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di Cassazione (1931), in: Rivista penale, 1–23
- Discorso di S.E. Grandi (1939), in: La riforma fascista dei codici, Roma: Tipografia delle Mantellate
- FERRAJOLI, LUIGI (1989), Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, Bari: Laterza
- FERRI, E. (a cura di) (1985), Un nuovo processo penale per una società migliore, in: Il nuovo contratto sociale. Dieci anni di attività del centro lunigianese di studi giuridici. Presentazione di S. Pertini, Milano: Sugarco
- FERRI, ENRICO (1883), La scuola positiva di diritto criminale, Siena: Torrini
- FERRUA, PAOLO (1987), I maxiprocessi e la legge 17 Febbraio 1987, in: Cassazione penale, 1662–1179
- FERRUA, PAOLO (1993), Contraddittorio e verità nel processo penale, in: GIANFORMAGGIO, LETIZIA (a cura di), Le ragioni del garantismo, discutendo con Luigi Ferrajoli, Torino: Giappichelli, 212–262
- FERRUA, PAOLO (2000), Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione, in: Questione giustizia, 49–76
- FISHER, GEORGE (2003), Plea Bargaining's Triumph. A History of Plea Bargaining in America, Stanford: Stanford University Press
- FORTUNA, ENNIO (1984), Modello ideale e modello reale nel sistema processuale penale, in: Cassazione penale, 2322–2342
- FOUCAULT, MICHEL (1994), La verità e le forme giuridiche, Napoli: Esi
- GALLI, CARLO (2009), Tangentopoli, crisi di legalità, crisi di legittimità, in: Ius 17, 1

- GAMBINI MUSSO, ROSANNA (1985), *Il plea bargaing tra common law e civil law*, Milano: Giuffrè
- GARAPON, ANTOINE (2007), *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano: Cortina Raffaello
- GARAPON, ANTOINE, DENIS SALAS (1998), *La Repubblica penale*, Milano: Oche del Campidoglio
- GARLATI, LOREDANA (2010a), *Le ragioni di un incontro*, in: GARLATI (2010b), 1–5
- GARLATI, LOREDANA (a cura di) (2010b), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano: Giuffrè
- GAROFALO, RAFFAELE (1881), *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino: Utet
- GAROFALO, RAFFAELE (1892), *La detenzione preventiva*, in: *La scuola positiva*, 199–206
- GIARDA, ANGELO (1993), *Intervento*, in: *Giurisdizione e cultura della legalità. Le regole del processo penale alla prova. Atti del Convegno promosso dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati*, Roma: Camera de Deputati, 60–66
- GIOSTRA, GLAUCO (1995), *Il processo penale «contro» la criminalità organizzata: rischi di strumentalizzazione*, in: GIOSTRA, GLAUCO, GAETANO INSOLERA (a cura di), *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, Milano: Giuffrè, 155–163
- GISMONDI, ANTONIO (1914), *Codice di procedura penale annotato in base alle Relazioni ministeriali e parlamentari e ai risultati della dottrina e della giurisprudenza*, Roma: Atheneum
- Giurisdizione e cultura della legalità: le regole del processo penale alla prova* (1993), Roma: Camera dei Deputati
- GRAZIANO, SILVESTRO (1912), *L'intervento della difesa nell'istruttoria penale*, Bologna: Zanichelli
- GREVI, VITTORIO (1997), *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, in: LANFRANCHI, LUCIO (a cura di), *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana, 255–286
- GREVI, VITTORIO (2003), *Alla ricerca di un processo penale “giusto”*, Milano: Giuffrè
- GROSSI, PAOLO (2012), *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma, Bari: Laterza
- GUARNIERI, CARLO (2011), *La giustizia in Italia*, Bologna: Il Mulino
- ILLUMINATI, GIULIO (2008), *Costituzione e processo penale*, in: *Giurisprudenza italiana*, 521–528
- INCAMPO, ANTONIO, VINCENZO GAROFOLI (a cura di) (2012), *Verità e processo penale*, Milano: Giuffrè
- INTERVENTO (1965), in: *Criteri direttivi per una riforma del processo penale*, Milano: Giuffrè, 186–193
- KAGAN, ROBERT A. (2001), *Adversarial legalism. The american way of Law*, Cambridge, London: Harvard University Press
- KAGAN, ROBERT A. (2007), *American and European Ways of Law: six entrenched differences*, in: *European Ways of Law*, Oxford: Hart, 41–70

- KAGAN, ROBERT A. (2009), *La giustizia americana. Come il contraddittorio si fa diritto*, Bologna: Il Mulino
- KIRCHHEIMER, OTTO (2002), *Giustizia politica*, a cura di RACINARO, ROBERTO, Macerata: Liberi libri
- KOSTORIS, ROBERTO E. (2011), *Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei tra presente e futuro del processo penale*, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 323–329
- La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, VI (1970), Roma: Camera dei Deputati
- La testimonianza di un protagonista. Intervista a Mario Chiavario (2011), in: NEGRI/PIFFERI (2011), 421–437
- La vera storia d'Italia. Interrogatori, testimonianze, riscontri, analisi. Giancarlo Caselli e i suoi sostituti ricostruiscono gli ultimi vent'anni di storia italiana (1995), Napoli: Pironti
- LACCHÈ, LUIGI (1990), *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1863–1913)*, Milano: Giuffrè
- LACCHÈ, LUIGI (2006), *Una letteratura alla moda, Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in: MILETTI, MARCO NICOLA (a cura di), *Riti tecniche interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano: Giuffrè, 459–513
- LACCHÈ, LUIGI (2007a), *La penalistica costituzionale e il "liberalismo giuridico": Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 661–695
- LACCHÈ, LUIGI (2007b), *L'opinione pubblica saggiamente rappresentata. Giurie e Corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in: MARCHETTI, PAOLO (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli: Esi, 89–147
- LACCHÈ, LUIGI (2008), *Un luogo «costituzionale» dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'assise e l'opinione pubblica*, in: COLAO (2008), 77–120
- LACCHÈ, LUIGI (2010), *«Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». Gli anni della «Costituzione provvisoria»: alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943–1947)*, in: GARLATI (2010b), 271–304
- LACCHÈ, LUIGI (2011), *I diritti della storia e la storia dei diritti. Riflettendo sul processo nell'Italia repubblicana*, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 87–100
- LACCHÈ, LUIGI, MASSIMO MECCARELLI (a cura di) (2012), *Storia della giustizia e storia del diritto*, Macerata: Eum
- LACCHÈ, LUIGI, MASSIMO MECCARELLI (2012a), *Introduzione. Storia del diritto come storia della giustizia: materiali per una riflessione metodologica*, in: LACCHÈ/MECCARELLI (2012), 7–16
- LACCHÈ, LUIGI, MONICA STRONATI (a cura di) (2012), *Una tribuna per le scienze criminali. La "cultura" delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata: Eum

- LANGER, MÁXIMO (2004), From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, in: *Harvard International Law Journal*, 1–63
- LATINI, CARLOTTA (2012), Luigi Lucchini, in: CAPPELLINI (2012), 362–365
- LEONE, GIOVANNI (1955), Lineamenti di diritto processuale penale, Napoli: Jovene
- LEONE, GIOVANNI (1964a), Linee generali di una riforma nel processo penale, in: LEONE (1964b), 33–62
- LEONE, GIOVANNI (1964b), Intorno alla riforma del codice di procedura penale. Raccolta di scritti. Milano: Giuffrè
- LEONE, GIOVANNI (1964c), Problemi contingenti di riforma, in: LEONE (1964b), 113–161
- LEONE, GIOVANNI (1990a), Interventi e studi sul processo penale, Napoli: Jovene
- LEONE, GIOVANNI (1990b), Rilievi critici sulla legge delega del codice di procedura penale, in: LEONE (1990a), 141–149
- LOMBARDI, GIOVANNI (1914), Pregi e difetti della nuova procedura, in: *Rivista di diritto e procedura penale*, 321–332
- LOMBROSO, CESARE (1876), *L'uomo delinquente*, Torino: Utet
- LONGHI, SILVIO (1925), La nuova disciplina sulla stampa, in: *Dizionario penale*, 200–209
- LUCCHINI, LUIGI (1873), *Pubblicità, oralità e contraddittorio nella istruttoria del processo penale. Appunti critici*, Verona: Tip. M. Dal Ben
- LUCCHINI, LUIGI (1913), Il nuovo codice di procedura penale. Impressioni e appunti, in: *Rivista penale*, 681–689
- MALINVERNI, ALESSANDRO (1972), *Lineamenti di storia del processo penale*, Torino: Giappichelli
- MANES, VITTORIO (2009), Il fenomeno Tangentopoli, la legalità della politica e la legittimità dell'intervento penale, in: *Ius* 17,1, 243–254
- MANZINI, VINCENZO (1931a), *Trattato di diritto processuale penale secondo il nuovo codice*, Torino: Utet
- MANZINI, VINCENZO (1931b), *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova: Cedam
- MANZINI, VINCENZO (1956), *Trattato di diritto penale processuale*, Torino: Utet
- MARCHETTI, PAOLO (2009), Le “sentinelle del male”. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 38, II, 1009–1080
- MARCHETTI, PAOLO (2012), Cesare Lombroso e l'«Archivio di psichiatria», in: LACCHÈ/STRONATI (2012), 69–96
- MARCOLINI, STEFANO (2005), Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata: l'accertamento della responsabilità nell'applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di giustizia, Milano: Giuffrè
- MARMO, MARCELLA (2003), «Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare», in: MARMO, MARCELLA, LUIGI MUSELLA, *La costruzione della verità giudiziaria*, Napoli: Clío press, 101–117

- MECCARELLI, MASSIMO (2008), «Due lati di una stessa figura». Questioni di fatto e di diritto tra corte di assise e Cassazione nel dibattito dottrinale verso il codice di procedura penale del 1913, in: COLAO (2008), 163–194
- MECCARELLI, MASSIMO (2012), Ludovico Mortara, in: CAPPELLINI (2012), 459–462
- MENICONI, ANTONELLA (2006), *La maschia avvocatura. Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922–1943)*, Bologna: Il Mulino
- MENICONI, ANTONELLA (2012), *Storia della magistratura italiana*, Bologna: Il Mulino
- MILETTI, MARCO NICOLA (2003), *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913, I, L'attesa*, Milano: Giuffrè
- MILETTI, MARCO NICOLA (2007), *Ombre d'inquisizione. L'intervento della difesa nell'istruttoria penale italiana*, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno XXXVI*, 901–955
- MILETTI, MARCO NICOLA (2008), «Uno zelo invadente». Il rifiuto della pubblicità istruttoria nel codice di procedura penale del 1930, in: COLAO (2008), 227–262
- MILETTI, MARCO NICOLA (2010), *La scienza nel codice. Il diritto processuale penale nell'Italia fascista*, in: GARLATI (2010b), 57–107
- MILETTI, MARCO NICOLA (2011), *Un vestito per Cenerentola: l'identità del diritto processuale penale all'alba della Repubblica*, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 363–393
- MILETTI, MARCO NICOLA (2012), *La giustizia penale*, in: CAPPELLINI (2012), 467–474
- MILETTI, MARCO NICOLA (2013a), Lucchini, Luigi, in: CORTESE, ENNIO et al. (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo)*, Bologna: Il Mulino, 1207–1211
- MILETTI, MARCO NICOLA (2013b), Pessina, Enrico, in: CORTESE, ENNIO et al. (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo)*, Bologna: Il Mulino, 1554–1558
- MILETTI, MARCO NICOLA (2013c), Longhi, Silvio, in: CORTESE, ENNIO et al. (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo)*, Bologna: Il Mulino, 1193–1195
- MOCCIA, SERGIO (2000), *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli: Esi
- MORTARA, LODOVICO (1914), *I delitti di sangue in Italia*, Roma
- MORTARA, LODOVICO (1992), *La giustizia nello Stato democratico (1912)*, in: MORTARA, LODOVICO, *Lo Stato moderno e la giustizia*, Napoli: Esi, 188–199
- MURA, ANTONELLO, ANTONIO PATRONO (2011), *La giustizia penale in Italia. Un processo da sbloccare. La lezione americana*, Padova: Cedam
- NATALE, MICHELE (2013), *Una breve riflessione sul codice del 1913. Azione penale, pubblico ministero e giudice istruttore tra modello misto e suggestioni accusatorie*, in: *Historia et Ius 3* (available at: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/natale_1913.pdf)
- NEGRI, DANIELE, MICHELE PIFFERI (a cura di) (2011), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano: Giuffrè
- NEPPI MODONA, GUIDO (1984), *I meccanismi processuali differenziati*, in: *Cassazione penale*, 423–448

- NEPPI MODONA, GUIDO (1987), Commento all'art. 112, in: BRANCA, GIUSEPPE (a cura di), Commentario della Costituzione. La magistratura, IV, Bologna, Roma: Il Mulino, 52–68
- NEPPI MODONA, GUIDO (1991), Processo accusatorio e tradizione giuridica continentale, in: CHIAVARIO, MARIO (1991b)
- NEPPI MODONA, GUIDO (2000), La parabola dei riti alternativi tra interventi della Corte costituzionale e modifiche legislative, in: Studi in onore di Gian Domenico Pisapia, II, Milano: Giuffrè, 447–475
- NEPPI MODONA, GUIDO (2007), Diritto e giustizia nel periodo fascista, in: LACCHÈ, LUIGI et al. (a cura di), Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli, Macerata: Eum, 341–378
- NEPPI MODONA, GUIDO (2010), Quali giudici per quale giustizia nel ventennio fascista, in: GARLATI (2010b), 209–224
- NOBILI, MASSIMO (1998), Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova: Cedam
- NOBILI, MASSIMO (2009), L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bologna: Il Mulino
- NUVOLONE, PIETRO (1946), Il momento penale, in: Archivio penale, 263–278
- NUVOLONE, PIETRO (1964), Legalità, giustizia e difesa sociale, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 17–38
- NUVOLONE, PIETRO (1965), L'istruzione penale, in: Criteri direttivi per una riforma del processo penale, Milano: Giuffrè, 84–96
- ORLANDI, RENZO (2006), Rito penale e salvaguardia dei galantuomini, in: Criminalia, 293–309
- ORLANDI, RENZO (2010), La riforma fascista delle corti d'assise, in: GARLATI (2010b), 225–240
- ORLANDI, RENZO (2011), Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana, in: NEGRI/PIFFERI (2011), Milano: Giuffrè, 51–83
- ORLANDI, RENZO (2012a), L'utilità dello sguardo storico in epoca di grandi svolte, in: TAVILLA, ELIO (a cura di), La giustizia criminale: premesse per un terreno di indagine comune, Bologna: Patron, 79–84
- ORLANDI, RENZO (2012b), La giustizia penale, in: CAPPELLINI (2012), 675–682
- ORLANDI, RENZO (2012c), L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali, in: Rivista di diritto processuale, 22–37
- PERCHIUNNO, VINCENZO (1996), Percorsi di procedura penale. Dal garantismo inquisitorio all'accusatorio non garantito, Milano: Giuffrè
- PESSINA, ENRICO (1904), La difesa dell'imputato nella istruzione del processo, Napoli: Eugenio Marghieri
- PICARDI, NICOLA (2013), Mortara, Lodovico, in: CORTESE ENNIO et al. (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo), Bologna: Il Mulino, 1383–1386
- PIFFERI, MICHELE (2013a), Alla ricerca del «genio italico». Tradizione e progetti nella penalistica post-unitaria, in: CAZZETTA, GIOVANNI (a cura di), Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale, Bologna: Il Mulino, 257–295

- PIFFERI, MICHELE (2013b), *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano: Giuffrè
- PISANI, MARIO (1995), *La stagione delle «mani pulite»*. Notizie dall'Italia, in: *L'Indice penale*, 167–168
- PISANI, MARIO (1998), *Italian style. Figure e forme del nuovo processo penale*, Padova: Cedam
- PISANI, MARIO (1999), *Il processo penale nel dedalo delle riforme*, in: *L'Indice Penale*, 545–562
- PISANI, MARIO (2002a), *Il lungo cammino del codice del 1988*, in: PISANI, MARIO (2002b), *Manuale di procedura penale*, Bologna: Monduzzi, 1–37
- PISANI, MARIO (2009), *Riflessioni sul «giusto processo penale»*, in: *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, Milano: Giuffrè, 139–147
- PISAPIA, GIAN DOMENICO (1989a), *Un nuovo modello di processo*, in: *Legislazione penale*, 77–88
- PISAPIA, GIAN DOMENICO (a cura di) (1989b), *Il nuovo codice di procedura penale dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano: Giuffrè
- PISAPIA, GIAN DOMENICO (1993), *Ma Perry Mason non abitò mai qui. Finzione e realtà del processo accusatorio*, «Il Sole 24 ore», 15 Settembre 1993
- RAMAT, MARCO (1985), *Il «maxiprocesso»*, in: *Questione giustizia*, 259–273
- Relazione del Guardasigilli al progetto preliminare, in *Codice di procedura penale illustrato con i lavori preparatori (1930)*, Roma: Tip. Le Mantellate
- RESTA, ELIGIO (2004), *La verità e il processo*, in: *Politica del diritto*, 369–381
- RICCIO, GIUSEPPE (2010), *La procedura penale tra storia e politica*, Napoli: Esi
- ROCCO, ALFREDO (1925), *Riforma del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario*, Roma: Tip. del Senato
- ROCCO, ALFREDO (1930), *Relazione al progetto definitivo*, in: *Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, X, Roma: Tip. Le Mantellate, 7–31
- ROCCO, ALFREDO (1931a), *La nuova corte d'Assise*, in: *Rivista penale*, 501–510
- ROCCO, ALFREDO (1931b), *Prefazione*, in: MANZINI, VINCENZO (1931a), IX–X
- RUGGIERI, FRANCESCA (2012), *Il caso della procedura penale*, in: *Cassazione penale*, 1131–1158
- SATTA, SALVATORE (1994), *Il mistero del processo*, Milano: Adelphi
- SBRICCOLI, MARIO (2009a), *La “Rivista Penale” di Luigi Lucchini (1874–1900)*, in: SBRICCOLI (2009c), 903–980
- SBRICCOLI, MARIO (2009b), *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in: SBRICCOLI (2009c), 1001–1134
- SBRICCOLI, MARIO (2009c), *Storia del diritto penale Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972–2007)*, Milano: Giuffrè
- SBRICCOLI, MARIO (2009d), *Caratteri originari e tratti permanenti nel sistema penale italiano (1860–1950)*, in: SBRICCOLI (2009c), 591–670
- SBRICCOLI, MARIO (2009e), *Codificazione civile e penale*, in: SBRICCOLI (2009c), 981–991

- SEMINARA, SERGIO (2012), *Necessità della storia*, in: TAVILLA, ELIO (a cura di), *La giustizia criminale: premesse per un terreno di indagine comune*, Bologna: Patron, 85–88
- SOTIS, CARLO (2007), *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano: Giuffrè
- STORTI, CLAUDIA (1998), *Giuria penale ed errore giudiziario. Questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice del 1913*, in: GOURON, ANDRÉ et al. (a cura di), *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, Frankfurt am Main: Klostermann
- STORTI, CLAUDIA (2008), *Incredulità e «malsana curiosità» dell'opinione pubblica: la logica dell'istruttoria tra politica legislativa e giurisprudenza di Cassazione (1898–1930)*, in: COLAO (2008), 121–173
- STORTI, CLAUDIA (2011a), «Un mezzo artificiosissimo di governo per ottenere con inganno e per vie coperte ciò che apertamente non si potrebbe ordinare». Le circolari dei ministri di giustizia sul processo penale tra unificazione e fascismo, in: COLAO, FLORIANA et al. (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata: Eum, 577–627
- STORTI, CLAUDIA (2011b), *Magistratura e il diritto di difesa nell'istruzione penale*, in: NEGRI/PIFFERI (2011), 179–198
- STRONATI, MONICA (2012a), «Un'oncia di pratica»: Enrico Ferri e gli «esordi» della rivista «La Scuola Positiva», in: LACCHÈ/STRONATI (2012), 97–117
- STRONATI, MONICA (2012b), Enrico Ferri, in: CAPELLINI (2012), 371–375
- Sulle attribuzioni degli organi del Pubblico Ministero (Circolare 6 Luglio 1931 del Ministro della Giustizia) (1931), in: *La scuola penale unitaria*
- TARUFFO, MICHELE (2009), *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma, Bari: Laterza
- UBERTIS, GIULIO (2002), *Diritti fondamentali e processo penale*, in: MAZZARESE, TECLA (a cura di) *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino: Giappichelli, 173–188
- VACCA, GUGLIELMO (1912), *Commento al codice di procedura penale, I*, Torino: Utet
- VASSALLI, GIULIANO (1997), *Il codice di procedura penale del 1988: suoi contenuti e successive vicende*, in: VASSALLI, GIULIANO, *Scritti giuridici, III*, Milano: Giuffrè, 805–821
- VASSALLI, GIULIANO (2010), *Introduzione*, in: GARLATI, LOREDANA (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, Milano: Giuffrè, 9–22
- ZAGREBELSKY, VLADIMIRO (1998), *La magistratura ordinaria dalla Costituzione ad oggi*, in: VIOLANTE, LUCIANO (a cura di), *Storia d'Italia, Annali 14, Diritto, legge, giustizia*, Torino: Einaudi, 714–790

Contributors

Alejandro Agüero (aleaguero@hotmail.com) is Professor of Legal History at the National University of Córdoba (Argentina), researcher of the Argentinian National Research Council (CONICET), member of the Institute for Research in Legal History (INHIDE – Buenos Aires) and member of the group HICOES (Hl storia CONstitucional de ESpaña). His research has focused on history of Spanish criminal justice in colonial context. His current research is concerned on the transition from colonial institutional order to the republican era in Argentina (19th century). Among his works: *Castigar y perdonar cuando conviene a la República: la justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos 17. y 18.*, Madrid, 2008.

Javier Barrientos Grandon (javier.barrientos@uam.es) is Academic of the Chilean Academy of History and correspondent of the Spanish Royal Academy of History. After having taught at the Diego Portales University of Santiago (Chile), he is now researcher »Ramón y Cajal« of the Universidad Autónoma de Madrid (Spain). He has devoted his research to legal history of Hispanic America, and currently focuses its work on the history of codification. He is the author, among others books, of *Historia del Derecho Indiano. Del descubrimiento colombino a la codificación* (Roma, 2000), *El gobierno de las Indias* (Madrid, 2004), and *Historia del Código de Comercio de la República de Chile* (Santiago de Chile, 2015).

Laura Beck Varela (laura.beck@uam.es) is Associate Professor of Legal History at the Universidad Autónoma de Madrid (Spain). She accomplished her PhD studies in the European Doctoral Programme of the University of Seville (Spain) and the Goethe University of Frankfurt am Main (Germany) (2008). She is a member of the international research group HICOES (Hl storia CONstitucional de ESpaña). Her main research fields include history of private law (property rights, family law), history of legal education, book history, censorship and diffusion of legal literature between the early modern

and the nineteenth century. Among her works: *Literatura jurídica y censura: fortuna de Vinnius en España*, Valencia, 2013.

Paolo Cappellini (paolo.cappellini@unifi.it) is Full Professor for Legal History, President of the School of Law, and Director of the *Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno* at the Università di Firenze (Italy). His studies are devoted to the history of codifications, and history of juridical thought with reference to topics of private law, legal theory, criminal law. Among his works: *Systema iuris, 1. Genesi del sistema e nascita della scienza delle Pandette*, 2. *Dal sistema alla teoria generale*, Milano, 1984–85, vol. 2; *Storie di concetti giuridici*, Torino, 2010.

Floriana Colao (floriana.colao@unisi.it) is Full Professor of Legal History at the Faculty of Law of the Università di Siena (Italy). She is a member of the Italian Society for Legal History and of the Accademia degli Intronati in Siena. Her main research fields include history of criminal justice (XVIII–XX centuries); history of Italian university; and history of legal professions in Italy (XIX–XX centuries). Among her works: *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da delitto fittizio a nemico dello Stato*, Milano, 1986; *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della restaurazione*, Bologna, 2006; *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, 2013.

Pietro Costa (pietro.costa@unifi.it) is Professor Emeritus at the Università di Firenze (Italy), where he taught legal history (previously at the Italian Universities of Macerata and Salerno). He was the Director of «Quaderni Fiorentini» from 2001 to 2011. Among his works: *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 vol., Roma–Bari, 1999–2001; *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, Milano, 2002²; *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Napoli, 2006; *Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte*, Feltrinelli, Milano, 2010; *Poucos, muitos, todos. Lições de história da democracia*, Curitiba, 2012.

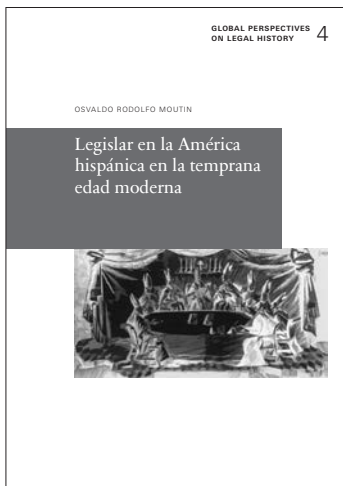
Marta Lorente Sariñena (marta.lorente@uam.es) is Full Professor of Legal History at the Universidad Autónoma de Madrid (Spain). Disciple of Francisco Tomás y Valiente, since its foundation she belongs to the research group HICOES (HIstoria CONstitucional de ESPAña). Her studies are devoted to the history of the Hispanic world, particularly on justice, constitutionalism

and juridical culture. Her recent book, M. Lorente, J. M. Portillo (dirs.), *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico, 1808–1826*, Madrid, 2012, has been awarded the National Prize of the Spanish Parliament. Among her works *La Nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano*, Madrid, 2010.

Massimo Meccarelli (massimo.meccarelli@unimc.it) is Full Professor of Legal History at the Università di Macerata (Italy) and affiliate researcher at the Max Planck Institute for European Legal History. His studies are devoted to the history of juridical thought and history of justice, on topics concerning legal theory, public law, criminal law, legal spaces. Among his works: *Le Corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865–1923)*, Milano, 2005; *The Assumed Space: Pre-reflective Spatiality and Doctrinal Configurations in Juridical Experience*, in: *Rechtsgeschichte* 23 (2015), 241–252 (available at: <http://dx.doi.org/10.12946/rg23/241-252>).

Giacomo Pace Gravina (gpace@unime.it) is Full Professor of Legal History at the Università di Messina (Italy). His main research interests are: history of codification; legal professions; imputability of minors; law-literature; history of university. Among his works: *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000; *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino, 2004; *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819–1860)*, Acireale-Roma, 2015.

María Julia Solla Sastre (mjulia.solla@uam.es) is associate professor in legal history at the Universidad Autónoma de Madrid (Spain) and belongs to the study group HICOES (HIstoria CONstitucional de ESpaña). Her research has focused on history of Spanish judiciary. Her present research interests deal with administrative law traditions and with Spanish colonial law. Among her works, a particular stress must be laid on *La discreta práctica de la disciplina. La construcción de las categorías de la responsabilidad judicial en España, 1834–1870*, Madrid, 2011; also, *Ultramar excepcional. La construcción de un espacio jurídico para España y sus colonias, 1837–1898*, in: *Rechtsgeschichte* 23 (2015), 222–238 (available at: <http://dx.doi.org/10.12946/rg23/222-238>).



Osvaldo Rodolfo Moutin

Legislar en la América hispánica en la temprana edad moderna

Procesos y características de la producción de los Decretos del Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585)

Global Perspectives on Legal History 4

Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History 2016.

X, 206 S., € 11,64 D

ISBN: 978-3-944773-03-2

Open Access Online Edition:

<http://dx.doi.org/10.12946/gplh4>

The decrees of the Third Mexican Provincial Council, celebrated in 1585, had an important impact on the organization of the colonial Church and Spanish-American society, from the time they were published in 1622 until the nineteenth century. This research focuses on how the decrees were drafted, taking into consideration the working materials used in the conciliar meeting room by the bishops and their assistants, and thus highlighting the intentions of the conciliar fathers in their new and original elaboration of both Canon Law and *Derecho Indiano*.

Global Perspectives on Legal History is a book series edited and published by the Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, Germany. As its title suggests, the series is designed to advance the scholarly research of legal historians worldwide who seek to transcend the established boundaries of national legal scholarship that typically sets the focus on a single, dominant modus of normativity and law.

The series aims to privilege studies dedicated to reconstructing the historical evolution of normativity from a global perspective.

It includes monographs, editions of sources, and collaborative works. All titles in the series are available both as premium print-on-demand and in the open-access format.

Released volumes

4 | Osvaldo Rodolfo Moutin

Legislar en la América hispánica en la temprana edad moderna.
Procesos y características de la producción de los Decretos del Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585)

3 | Thomas Duve, Heikki Pihlajamäki (eds.)

New Horizons in Spanish Colonial Law.
Contributions to Transnational Early Modern Legal History

2 | María Rosario Polotto, Thorsten Keiser, Thomas Duve (eds.)

Derecho privado y modernización.
América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX

1 | Thomas Duve (ed.)

Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches

More information on the series and forthcoming volumes: <http://global.rg.mpg.de>



The spatiotemporal conjunction is a fundamental aspect of the juridical reflection on the historicity of law. Despite the fact that it seems to represent an issue directly connected with the question of where legal history is heading today, it has still not been the object of a focused inquiry. Against this background, the book's proposal consists in rethinking key confluences related to this problem in order to provide coordinates for a collective understanding and dialogue.

<http://global.rg.mpg.de>

ISBN 978-3-944773-05-6



9 783944 773056